



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Provincia di Foggia

protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune Cerignola

protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Servizi Territoriali

upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Sede Puglia

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPA Puglia

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Segreteria Comitato VIA Regionale

m.mafrica@regione.puglia.it

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

va@pec.mite.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

ctva@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 – 70126 Bari

Tel: 080 540 4316 ; pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Transizione Energetica
servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it

AEP S.r.l.
aepvento@pec.it

Oggetto: [ID_VIP 5869] - Parco Eolico da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 115 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)

Con riferimento all'oggetto si trasmette la Deliberazione di Giunta regionale del 11.05.2022, n. 646.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gaetano Sassanelli



Gaetano
Sassanelli
08.06.2022
09:31:41
GMT+01:00



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **646** del 11/05/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ECO/DEL/2022/00022

OGGETTO: [ID_VIP: 5869]D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e L.R.11/2001 e ss.mm.ii.–
Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza Statale relativa al parco
eolico denominato "ALPHA 2",costituito da 11 aerogeneratori,per una potenza
complessiva pari a 66 MW,da realizzare nel comune di Cerignola (FG).Proponente:AEP
S.r.l.(già ATS Engineering S.r.l.)Parere non favorevole di competenza della Regione
Puglia.

L'anno 2022 addì 11 del mese di Maggio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Raffaele Piemontese	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Rosa Barone		
Assessore	Alessandro Delli Noci		
Assessore	Sebastiano G. Leo		
Assessore	Gianfranco Lopane		
Assessore	Anna G. Maraschio		
Assessore	Anna Maurodinoia		
Assessore	Rocco Palese		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO V.I.A. E V.Inc.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: ECO/DEL/2022/00022

Oggetto: [ID_VIP: 5869] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza Statale relativa al parco eolico denominato "ALPHA 2", costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 66 MW, da realizzare nel comune di Cerignola (FG).

Proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)

Parere non favorevole di competenza della Regione Puglia.

L'Assessora alla Qualità dell'Ambiente Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio, riferisce quanto segue.

PREMESSO che con la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il giudizio di compatibilità ambientale ai fini della pronuncia nei procedimenti interregionali di valutazione ambientale, è espresso dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2001, avvalendosi dell'istruttoria tecnica svolta dall'Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.

VISTA la nota prot. n. 80206 del 22.07.2021, del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e La Qualità dello Sviluppo (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) acquisita al prot. n. AOO_089_11071 del 22.07.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, con la quale comunicava l'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza statale, ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., relativo al parco eolico in oggetto. In pari data, inoltre, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione, sul Portale Ambientale del MiTE, dell'avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.; comunicava, altresì, a far data del 22.07.2021, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni, per l'invio dei pareri di competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati. (ex art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.), nonché la richiesta da parte del MiTE del parere di competenza delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati; con nota prot. n. AOO_089_527 del 20.01.2022, la Sezione Autorizzazioni ambientali, chiedeva alle Amministrazioni interessate e agli Enti con competenza in materia ambientale l'espressione del parere di competenza, nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.

VISTO il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, formulato sulla scorta:

- del parere, prot. n. AOO_089_2941 dell'08.03.2022, espresso dal Comitato Tecnico Regionale in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera, ritenuto **SIGNIFICATIVO E NEGATIVO**.
- del parere di ARPA Puglia, trasmesso con nota del 08.03.2022 prot. n. 16164, acquisita al prot. n. AOO_089_2881 del 08.03.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali col quale rilevava **CRITICITÀ RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO**.

- dell'istruttoria amministrativa condotta dal Servizio VIA e VInCA.

PRESO ATTO del Parere Tecnico Definitivo espresso dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, dal quale si evince – per tutte le motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto siano tali da produrre effetti significativi e negativi e che, pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale sia negativo.

RITENUTO che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere, per quanto di competenza, all'espressione del parere di compatibilità ambientale della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di VIA di competenza statale (ex art.23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione del parere della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera k) e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale:

1. **Di esprimere** ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativo al parco eolico denominato "ALPHA 2", costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 66 MW, da realizzare nel comune di Cerignola (FG), proposto dalla società AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.), con sede legale in p.zza Giovanni Paolo II, 8 – Torremaggiore (FG), per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.

2. **Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.
3. **Di richiedere**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente, alle Amministrazioni ed Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia nonché al Segretario della Giunta Regionale.
5. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale.


Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


P.O. “Sviluppo Sostenibile - Procedure Ambientali Energie Alternative – Coordinamento VIA - AIA”
Dott. Gaetano Sassanelli



Il Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VInCA
Arch. Vincenzo Lasorella



La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio



Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

Il Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli



Paolo Francesco
Garofoli
24.04.2022 16:51:25
GMT+00:00

L'Assessora alla Qualità dell'Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio



ANNAGRAZIA
MARASCHIO
02.05.2022 07:12:11
GMT+00:00

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente e Territorio;
- **viste** le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

1. **DI ESPRIMERE** ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativo al parco eolico denominato "ALPHA 2", costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 66 MW, da realizzare nel comune di Cerignola (FG), proposto dalla società AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.), con sede legale in p.zza Giovanni Paolo II, 8 – Torremaggiore (FG), per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.
3. **DI RICHIEDERE**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente, alle Amministrazioni ed Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia nonché al Segretario della Giunta Regionale.
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA	IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
-----------------------------------	-----------------------------------

ALLEGATO
CODICE CIFRA ECO_DEL_2022_00022

Parere Tecnico

Ex art. 7 co. 3 dell'Allegato alla DGR 2100/2019

OGGETTO: [ID_VIP: 5869] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza Statale relativa al parco eolico denominato "ALPHA 2", costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 66 MW, da realizzare nel comune di Cerignola (FG).

Proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)

Il Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VinCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *"Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni"*.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana".

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 "Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio."

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale", con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto 2021, ancorché conferiti ad interim, alla data del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data di affidamento degli stessi, e ha dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi

dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22." con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle Sezioni.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 avente ad oggetto "Seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22". Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi."

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 03.11.2021, n. 17 a seguito Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione del 1° novembre 2021 n. 17, il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione ha prorogato, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2021, n. 1734, gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56, avente ad oggetto Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga al 28 febbraio 2022 degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione del 4 marzo 2022 n. 9, del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione dei Servizio delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 3 del decreto del



Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22” con la quale è stato conferito all’Arch. Vincenzo Lasorella l’incarico di Direzione *ad interim* del Servizio VIA e Vinca.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”*;
- la DGR 24 luglio 2018, n. 1362 *“Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”*.
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”*
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).*

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., la L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e il del R.R. 07/2018.

CONSIDERATO CHE:

- Con nota proprio prot. n. 80206 del 22.07.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_11071 del 22.07.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e La Qualità dello Sviluppo (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) comunicava l’avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza statale, ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., relativo al parco



eolico in oggetto. In pari data, inoltre, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione, sul Portale Ambientale del MiTE, dell'avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.; comunicava, altresì, a far data del 22.07.2021, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni, per l'invio dei pareri di competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati. (ex art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.);

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in qualità di autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, con nota prot. n. AOO_089_527 del 20.01.2022, chiedeva agli Enti ed Amministrazioni locali territoriali, potenzialmente interessati, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale l'espressione del parere di competenza.

VISTO il parere di **ARPA Puglia**, trasmesso con nota del 08.03.2022 prot. n. 16164, acquisita al prot. n. AOO_089_2881 del 08.03.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

ACQUISITO il **PARERE NEGATIVO** di compatibilità ambientale, prot. n. AOO_089_2941 dell'08.03.2022, espresso dal Comitato Tecnico Regionale in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera.

VALUTATA la documentazione progettuale prodotta dal Proponente e consultabile sul Portale Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

PRESO ATTO:

- dei pareri delle Amministrazioni, degli Enti territoriali e degli Enti pubblici e delle osservazioni acquisite, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali ed allegati al presente Parere Tecnico;
- del parere definitivo espresso dal Comitato VIA regionale, acquisito al prot. n. AOO_089_2941 dell'08.03.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico.

VISTE:



- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in oggetto;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia.

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedurali svolte, sussistano i presupposti per procedere con la formulazione di un parere tecnico inerente al giudizio di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento statale per il rilascio del provvedimento di VIA (ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e ss. mm. ii., della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.i e, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia

ESPRIME

PARERE NON FAVOREVOLE di compatibilità ambientale relativo al parco eolico denominato "ALPHA 2", costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 66 MW, da realizzare nel comune di Cerignola (FG), proposto dalla società AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.), con sede legale in p.zza Giovanni Paolo II, 8 – Torremaggiore (FG) nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale di competenza statale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, per le motivazioni riportate nel parere del Comitato VIA regionale, allegato al presente parere tecnico del Servizio VIA e VinCA quale parte integrante e sostanziale, nonché dei pareri resi dalle Amministrazioni ed Enti con competenza in materia ambientale, anch'essi allegati per farne parte integrante e sostanziale.

Sono parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico e, pertanto, allo stesso allegati:

- **Comitato VIA**, parere prot. n. AOO_089_2941 dell'08.03.2022;
- **ARPA Puglia**, con nota del 08.03.2022 prot. n. 16164, acquisita al prot. n. AOO_089_2881 del 08.03.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gaetano Sassanelli



Gaetano
Sassanelli
24.03.2022
12:20:58
GMT+01:00

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VinCA

Arch. Vincenzo Lasorella



Vincenzo
Lasorella
07.04.2022
14:39:37
GMT+00:00



Parere definitivo espresso nella seduta del 08/03/2022

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIP 5869: VIA Ministeriale

VincA: NO SI

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: Parco Eolico da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva fino a 66 MW

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.II p.to 2 (*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*)

Proponente: AEP S.r.l. - Piazza Giovanni Paolo II 8 – Torremaggiore (FG)

1. Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

1.1 Elenco elaborati esaminati

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS – VIA – AIA" del del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7339/10614>), sono di seguito elencati:

	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
1)	Avviso al Pubblico del 22/07/2021	Avvisi al Pubblico	MATTM-2021-0080206	22/07/2021
2)	Studio di Impatto Ambientale	Documentazione generale	A01-ALPHA-2	13/01/2021
3)	Studio di Impatto Ambientale	Documentazione generale	A01-ALPHA-2	13/01/2021
4)	Integrazioni del 15/10/2021 - RELAZIONE PEDO-AGRONIMICA	Documentazione integrativa volontaria	MATTM-2021-0111383	15/10/2021
5)	Studio di inserimento urbanistico	Elaborati di Progetto	A03-ALPHA-2	19/01/2021
6)	Relazione Paesaggistica	Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004	A04-ALPHA-2	13/01/2021
7)	Relazione Paesaggistica	Elaborati di Progetto	A04-ALPHA-2	05/01/2021
8)	Relazione tecnica impianti	Elaborati di Progetto	A05-ALPHA-2	13/01/2021
9)	Relazione sugli Impatti Cumulativi	Elaborati di Progetto	A06-ALPHA-2	13/01/2021
10)	Relazione sulla Sicurezza	Elaborati di Progetto	A07-ALPHA-2	13/01/2021
11)	Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici	Elaborati di Progetto	A08-ALPHA-2	13/01/2021
12)	Piano Preliminare Utilizzo Materiali di scavo	Elaborati di Progetto	A09-ALPHA-2	13/01/2021

	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
13)	Computo Metrico Estimativo	Elaborati di Progetto	A10-ALPHA-2	13/01/2021
14)	Quadro Economico	Elaborati di Progetto	A11-ALPHA-2	13/01/2021
15)	Studio della producibilità energetica	Elaborati di Progetto	A12-ALPHA-2	13/01/2021
16)	Piano Particolare di esproprio	Elaborati di Progetto	A13-ALPHA-2	13/01/2021
17)	Relazione Preliminare Plinto di Fondazione	Elaborati di Progetto	A14-ALPHA-2	13/01/2021
18)	Tabulati di Calcolo Plinto di Fondazione	Elaborati di Progetto	A15-ALPHA-2	13/01/2021
19)	Relazione geotecnica	Elaborati di Progetto	A16-ALPHA-2	13/01/2021
20)	Calcolo gittata massima	Elaborati di Progetto	A17-ALPHA-2	13/01/2021
21)	COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO SU MAPPA IGM	Elaborati di Progetto	T01-ALPHA-2	14/01/2021
22)	COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO	Elaborati di Progetto	T02-ALPHA-2	19/01/2021
23)	AREE CON BUFFERS	Elaborati di Progetto	T03-ALPHA-2	18/01/2021
24)	INQUADRAMENTO SU I.G.M. - Infrastrutture di collegamento	Elaborati di Progetto	T04A-ALPHA-2	14/01/2021
25)	INQUADRAMENTO SU I.G.M. - Infrastrutture di collegamento	Elaborati di Progetto	T04B-ALPHA-2	14/01/2021
26)	LAYOUT di PROGETTO su PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)	Elaborati di Progetto	T05-ALPHA-2	20/01/2021
27)	LAYOUT di PROGETTO su PPTR APPROVATO	Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004	T06-ALPHA-2	15/01/2021
28)	LAYOUT di PROGETTO su PPTR APPROVATO	Elaborati di Progetto	T06-ALPHA-2	15/01/2021
29)	INQUADRAMENTO SU CARTA USO DEL SUOLO E DELLA VEGETAZIONE	Elaborati di Progetto	T07-ALPHA-2	14/01/2021
30)	PUTT/P_ATE (AMBITI TERRITORIALI ESTESI)	Elaborati di Progetto	T08-ALPHA-2	14/01/2021
31)	LAYOUT di PROGETTO su PUTT/P - ATD (Ambiti Territoriali Distinti)	Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004	T09-ALPHA-2	19/01/2021
32)	LAYOUT di PROGETTO su PUTT/P - ATD (Ambiti Territoriali Distinti)	Elaborati di Progetto	T09-ALPHA-2	19/01/2021
33)	LAYOUT di PROGETTO su COROGRAFIA dei BACINI	Elaborati di Progetto	T10-ALPHA-2	20/01/2021
34)	CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	Elaborati di Progetto	T11-ALPHA-2	15/01/2021
35)	AREE PROTETTE (IBA - SIC - ZPS - RAMSAR)	Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004	T12-ALPHA-2	14/01/2021
36)	AREE PROTETTE (IBA - SIC - ZPS - RAMSAR)	Elaborati di Progetto	T12-ALPHA-2	14/01/2021
37)	ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE (RAMSAR)	Elaborati di Progetto	T12A-ALPHA-2	14/01/2021
38)	ELENCO UFFICIALE AREE PROTETTE (EUAP)	Elaborati di Progetto	T12B-ALPHA-2	14/01/2021
39)	ELENCO UFFICIALE AREE PROTETTE (EUAP)	Elaborati di Progetto	T12C-ALPHA-2	14/01/2021
40)	INQUADRAMENTO CATASTALE (Quadro di unione)	Elaborati di Progetto	T13-ALPHA-2	05/01/2021
41)	INQUADRAMENTO CATASTALE (Quadro di dettaglio)	Elaborati di Progetto	T14-ALPHA-2	19/01/2021
42)	MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (D.T.M.)	Elaborati di Progetto	T15-ALPHA-2	18/01/2021
43)	CARTA DELLE OMBREGGIATURE	Elaborati di Progetto	T15A-ALPHA-2	18/01/2021
44)	CARTA DELLE PENDENZE	Elaborati di Progetto	T15B-ALPHA-2	15/01/2021
45)	MACCHINA TIPO	Elaborati di Progetto	T16-ALPHA-2	19/01/2021
46)	SCHEMA TOPOGRAFICO DI COLLEGAMENTO CAVIDOTTI SU IGM	Elaborati di Progetto	T17-ALPHA-2	15/01/2021
47)	SCHEMA TIPICO CAVIDOTTI	Elaborati di Progetto	T18-ALPHA-2	13/01/2021
48)	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE	Elaborati di Progetto	T19-ALPHA-2	15/01/2021
49)	STAZIONE DI UTENZA - PLANIMETRIA E SEZIONI	Elaborati di Progetto	T20-ALPHA-2	13/01/2021
50)	STAZIONE DI UTENZA - FABBRICATO QUADRI E CONTROLLO	Elaborati di Progetto	T20A-ALPHA-2	13/01/2021


	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
51)	SCHEMA TIPICO PIAZZOLA DI MONTAGGIO	Elaborati di Progetto	T21-ALPHA-2	20/01/2021
52)	FONDAZIONE DEGLI AEROGENERATORI Sezione trasversale A-A - Carpenterie e armature - Particolare A	Elaborati di Progetto	T22-ALPHA-2	20/01/2021
53)	FONDAZIONE DEGLI AEROGENERATORI Pianta - Sezione palo	Elaborati di Progetto	T23-ALPHA-2	13/01/2021
54)	SCHEMA TIPICO SEZIONI STRADALI	Elaborati di Progetto	T24-ALPHA-2	13/01/2021
55)	IMPATTI CUMULATIVI	Elaborati di Progetto	T25-ALPHA-2	14/01/2021
56)	CARTA DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI ITALIANI AL 2012	Elaborati di Progetto	T26-ALPHA-2	14/01/2021
57)	Studio di inserimento urbanistico	Vincolo idrogeologico	A03-ALPHA-2	19/01/2021
58)	COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO	Vincolo idrogeologico	T02-ALPHA-2	19/01/2021
59)	LAYOUT di PROGETTO su PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)	Vincolo idrogeologico	T05-ALPHA-2	20/01/2021
60)	LAYOUT di PROGETTO su COROGRAFIA dei BACINI	Vincolo idrogeologico	T10-ALPHA-2	20/01/2021
61)	CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	Vincolo idrogeologico	T11-ALPHA-2	15/01/2021
62)	Sintesi non Tecnica	Sintesi non Tecnica	A02-ALPHA-2	13/01/2021
63)	Sintesi non Tecnica	Sintesi non Tecnica	A02-ALPHA-2	13/01/2021
64)	Relazione tecnica impianti	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	A05-ALPHA-2	13/01/2021
65)	Relazione sulla Sicurezza	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	A07-ALPHA-2	13/01/2021
66)	Relazione Preliminare Plinto di Fondazione	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	A14-ALPHA-2	13/01/2021
67)	Tabulati di Calcolo Plinto di Fondazione	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	A15-ALPHA-2	13/01/2021
68)	Relazione geotecnica	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	A16-ALPHA-2	13/01/2021
69)	AREE CON BUFFERS	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	T03-ALPHA-2	18/01/2021
70)	LAYOUT di PROGETTO su COROGRAFIA dei BACINI	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	T10-ALPHA-2	20/01/2021
71)	CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	T11-ALPHA-2	15/01/2021
72)	FONDAZIONE DEGLI AEROGENERATORI Sezione trasversale A-A - Carpenterie e armature - Particolare A	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	T22-ALPHA-2	20/01/2021
73)	FONDAZIONE DEGLI AEROGENERATORI Pianta - Sezione palo	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	T23-ALPHA-2	13/01/2021
74)	CARTA DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI ITALIANI AL 2012	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	T26-ALPHA-2	14/01/2021
75)	Parere della Regione Puglia Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali in data 25/10/2021	Pareni	MATTM-2021-0115180	25/10/2021
76)	Integrazioni del 22/09/2021 - Relazione Paesaggistica	Integrazioni - Rilascio dei titoli ambientali	ALL 1	22/09/2021
77)	Integrazioni del 22/09/2021 - VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - RELAZIONE	Integrazioni - Rilascio dei titoli ambientali	ALL 2	22/09/2021
78)	Integrazioni del 22/09/2021 - VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - TAVOLE	Integrazioni - Rilascio dei titoli ambientali	ALL 3	22/09/2021

1.2 Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici

1.2.1 Inquadramento

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 11 aerogeneratori, tutti posizionati nella parte settentrionale del territorio di Cerignola (FG), in posizione intermedia tra l'abitato di Cerignola e le Saline di Margherita di Savoia ed a cavallo della linea ferroviaria Foggia - Bari

L'area interessata dall'impianto (d'ora in avanti richiamata come "area d'intervento"¹) ha una forma di poligono irregolare allungato, disposto con direzione nordovest – sudest, ha superficie di circa 2489 ettari ed è estesa per 8,34 km circa in direzione nordovest – sudest e circa 3,76 km in direzione opposta (dati rilevati dalla lettura dell'elaborato T01_ALPHA_2.pdf).



La linea tratteggiata in blu rappresenta il perimetro dell'area di intervento, disegnato su uno stralcio dell'elaborato T01_ALPHA_2.pdf, il suddetto perimetro comprende tutti gli aerogeneratori con le relative aree spazzate nonché i cavidotti interni dell'impianto e la cabina elettrica.

Le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale si sviluppano a nor-ovest dell'area di intervento sopra descritta, sino a raggiungere con un percorso di oltre 19,7 km (lungo la S.S. 544 e le S.P. 69 e 70) la stazione Terna già esistente in località Macchia Rotonda (in agro di Manfredonia).

I centri abitati più prossimi all'impianto in progetto sono Cerignola (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 6 km, ridotti a poco più di 4 Km con riferimento all'area per attività produttive che si estende verso nord, lungo la S.P. 77, sino alla stazione ferroviaria) e Trinitapoli (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 8,4 km, ridotti a circa 6,4 Km con riferimento all'area per attività produttive che si estende verso ovest, lungo la S.S. 544); a distanza maggiore si trovano Canosa (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 12,27 km), Margherita di Savoia (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 13,67 km) e Stornara (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 13,97 km)².

L'altitudine delle aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori è compresa tra 8 e 70 metri sm.

- 1 L'area d'intervento dell'impianto eolico in corso di esame è definita con una poligonale chiusa che comprende tutti i WTG con le relative aree spazzate nonché i cavidotti di connessione tra i WTG e le strade di cantiere. Non si considera compreso nell'area di intervento il cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale.
- 2 Le distanze riportate sono misurate sulla Carta Tecnica Regionale.

1.2.2 Assetto geomorfologico ed idrologico

Il sito di intervento è posto nella porzione orientale della piana del Tavoliere, in particolare nell'area compresa tra il torrente Carapelle, l'Ofanto e le Saline di Margherita di Savoia. L'area è caratterizzata da lievi ondulazioni e da quota via via sempre più alte man mano che ci si allontana dalla costa (pur con pendenze che restano lievissime ed appena percettibili) e solcata da alcuni corsi d'acqua appena incisi quali, in particolare, la Marana Castello ed il Fosso La Pila.

L'area di intervento è sostanzialmente pianeggiante e con lievissima pendenza verso nord; è attraversata dal Fosso La Pila (censito anche tra i beni paesaggistici definiti dall'art. 142 c. 1 lettera "c" del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*), che costituisce l'unica emergenza geo-morfologica da segnalare.

Nel contesto di esame degli impatti cumulativi³ la situazione si fa più articolata. Il carattere appena descritto di pianura in lieve pendenza solcata dalle incisioni leggere delle dei corsi d'acqua superficiali è mantenuto nei settori centrale, orientale, nord-occidentale ed occidentale; il settore nord-orientale del contesto comprende l'ampia area umida delle Saline di Margherita di Savoia ed il lungo cordone costiero che le separa dal mare Adriatico; il settore meridionale, infine, è caratterizzato da quote più elevate ed ondulazioni più rilevanti e comprende anche un tratto della bassa valle dell'Ofanto.

1.2.3 Assetto botanico-vegetazionale

L'area di intervento (come definita al paragrafo 1.2.1 del presente documento) è completamente interessata da appezzamenti agricoli adibiti in prevalenza a seminativo e vigneto, con minore presenza di oliveti e sporadica presenza di altre colture.

Nel contesto di riferimento per gli impatti cumulativi si conferma l'assetto sostanzialmente agricolo, con l'eccezione della zona costiera e delle saline. Nel settore nord del contesto gli appezzamenti sono tenuti quasi esclusivamente a seminativo; man mano che ci si sposta verso sud i seminativi iniziano dapprima ad essere intervallati da vigneti e rari oliveti sino a che, superata la S.S. 544, i seminativi lasciano sempre più spazio ai vigneti ed agli oliveti. Il settore meridionale del contesto (a sud della ferrovia Adriatica) è caratterizzato dal fitto mosaico agricolo che circonda Cerignola, San Ferdinando di Puglia e Canosa, con seminativi più sporadici e presenza quasi equilibrata di oliveti e vigneti; solo all'estremità sud-orientale del contesto, nella valle dell'Ofanto, i vigneti assumono un carattere prevalente.

Se si esclude la vasta zona umida delle saline costiere le aree con assetto vegetazionale di origine naturale sono sporadiche, limitate alla vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua, a sporadiche formazioni arbustive in area incolta nonché a rare formazioni di macchiose o boschive (quasi esclusivamente concentrate lungo il corso dell'Ofanto); ulteriori formazioni arbustive sono presenti sui margini della zona delle saline.

1.2.4 Aree protette e siti di rilevanza naturalistica

L'area d'intervento non è compresa in aree protette.

Nel contesto di riferimento per gli impatti cumulativi si segnala le presenza delle seguenti aree protette:

- ZSC IT9110005 Zone Umide della Capitanata (distanza minima 2,87 km circa dal più vicino aerogeneratore);
- ZSC IT9110038 Paludi presso il Golfo di Manfredonia (distanza minima 2,87 km circa dal più vicino aerogeneratore);
- Riserva Naturale Statale Il monte (distanza minima 4,72 km circa dal più vicino aerogeneratore);
- Riserva Naturale Statale Saline di Margherita di Savoia (distanza minima 5,6 km circa dal più vicino aerogeneratore);
- ZSC IT9110006 Saline di Margherita di Savoia (distanza minima 5,6 km circa dal più vicino aerogeneratore);
- Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (distanza minima 7,94 km circa dal più vicino aerogeneratore).

3 Il contesto di esame per gli impatti cumulativi cui si fa riferimento nel presente documento è definito, sulla base della *"Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER"* (approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia 06/06/2014 n. 162, in attuazione delle disposizioni della D.G.R. 2122/2012), in termini di buffer pari a 50 volte lo sviluppo verticale massimo proposto per gli aerogeneratori tracciato a partire dalla linea perimetrale esterna. I proponenti, nell'elaborato *T16_ALPHA_6.pdf*, propongono 4 diversi modelli di aerogeneratore, con altezza massima compresa tra 198,5 e 230 m, indicando come "macchina tipo" quello di maggiore altezza; nel SIA (elaborato *A01_ALPHA_6.pdf*, pag. 57) e nella sintesi non tecnica (elaborato *A02_ALPHA_6.pdf*, pag. 19) riportano il solo aerogeneratore di altezza 230 m, specificando tuttavia che *"la definizione esatta del tipo di macchina sarà fatta in sede di definizione puntuale dell'impianto"* mentre nella relazione sugli impatti cumulativi (elaborato *A06_ALPHA_6.pdf*, pagg. 4-5) definiscono l'area vasta comunque sulla base dell'altezza di 230 m, determinando il raggio del buffer in 11,5 km.

1.2.5 L'insediamento umano

Il sito nel quale si intende installare l'impianto eolico in progetto è compreso in un territorio nel quale la presenza umana è radicata nel tempo, a partire dall'età preistorica, nonché attestata sia da abbondanti evidenze archeologiche sia da una rete di percorsi stradali piuttosto articolata e di origine antica⁴.

Nelle zone confermini all'area di intervento (come definita al paragrafo 1.2.1 del presente documento) sono presenti alcune aree con spargimento di frammenti fittili e diversi insediamenti individuati mediante fotointerpretazione, tutti riconducibili all'età neolitica⁵; ulteriori anomalie da foto-interpretazione, riconducibili ad altri insediamenti di età neolitica o assi stradali sono state rilevate dai proponenti⁶.

Poco più a nord dell'area di intervento (con distanza compresa tra 1,6 e 5,6 Km dal più vicino aerogeneratore) è presente la vasta area archeologica di Lupara-Giardino, nella quale sotto le colture agricole di superficie si conservano i resti dell'antica Salapia, centro fondato in età dauna (X secolo a.C.) e trasferito nella tarda età repubblicana circa 6 km più ad ovest a causa dell'impaludamento della zona; questa "seconda" Salapia è sopravvissuta con alterne vicende sino al XVI secolo (ospitando anche una sede vescovile a partire dai primi decenni del IV secolo) ed i suoi resti sono su una modesta altura a nord-est dell'area di intervento (circa 5,5 km dal più vicino aerogeneratore), presso la salina che in quest'area prende il nome di Lago di Salpi.

La presenza umana consolidata da diversi millenni ha portato alla formazione di una fitta rete di viabilità che caratterizza questa parte del Tavoliere ed in parte sopravvive nella viabilità contemporanea; l'area di intervento è attraversata dal Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli mentre, sul lato nord, è lambita dal Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta; dei numerosi altri tratturi e tratturelli che attraversano il contesto per la valutazione degli impatti cumulativi si menzionano qui solo il Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino ed il Regio Tratturo Foggia Ofanto, che costituiscono la sopravvivenza nel tempo del tracciato della via Traiana.

I centri abitati presenti nel contesto sono solo tre, tutti posizionati nel settore meridionale; di questi Cerignola ha origini in età antica (), Trinitapoli medievale mentre San Ferdinando di Puglia è una fondazione relativamente recente (meta del XIX secolo) connessa con l'importante ruolo di questo territorio nella produzione agricola. Proprio le attività agricole e la rete viaria hanno determinato la presenza di un numero elevato di piccoli insediamenti rurali (masserie e poste), le cui strutture attuali hanno prevalente origine in età moderna e contemporanea; tra questi anche i poderi della riforma fondiaria della metà del XX secolo con le tipiche abitazioni rurali a tipologia ricorrente (diverse delle quali sono anche nell'area di intervento).

1.2.6 Provvedimenti di tutela paesaggistica operanti nell'area interessata dall'intervento in esame

Si riportano di seguito i provvedimenti di tutela paesaggistica che interessano l'**area d'intervento** (per la quale si rimanda al paragrafo 1.2.1).

L'area di intervento, in relazione alle previsioni del vigente piano paesaggistico regionale (PPTR), ricade interamente nell'ambito paesaggistico 3 Tavoliere ed in particolare nelle figure paesaggistiche 3.3 *Il mosaico di Cerignola*.

Si riscontra, inoltre, la presenza dei seguenti provvedimenti di tutela:

- 1 – Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 136 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* approvato con D.Lgs. 42/2004 o della normativa previgente: nessuno;
- 2 – Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* approvato con D.Lgs. 42/2004:
 - a - art. 142 c. 1 lettera "c" (fiumi, torrenti ed acque pubbliche):
 - I. direttamente interessati dagli interventi in progetto:
 - Fosso La Pila (il corso d'acqua è attraversato dal cavidotto interno);
 - II. non interessati direttamente dagli interventi in progetto ma posti comunque nell'area di intervento: nessun ulteriore elemento;
- 3 – Ulteriori contesti paesaggistici definiti, ai sensi dell'art. 143 c. 1 lettera "e" del *Codice*, dal vigente PPTR:
 - a - componenti idrologiche: nessun elemento;
 - b - componenti geomorfologiche: nessun elemento;
 - c - componenti botanico-vegetazionali: nessun elemento;
 - d - componenti delle aree protette e siti naturalistici: nessun elemento;

4 Si vedano, nel merito, gli elaborati *viarch_cerignola_alpha_2_relazione.pdf* e *viarch_cerignola_alpha_2_tavole.pdf*. Occorre tuttavia rilevare che in questi ultimi elaborati è riportato un tracciato del cavidotto di connessione alla rete nazionale differente da quello contenuto negli altri elaborati di progetto, con la stazione elettrica sita nei pressi di Masseria Paletta (circa 2 Km ad ovest dell'aerogeneratore 6).

5 Cfr. elaborato *viarch_cerignola_alpha_2_relazione.pdf*, paragrafo 4.3, nonché elaborato *viarch_cerignola_alpha_2_tavole.pdf* tavola II.

6 Cfr. elaborato *viarch_cerignola_alpha_2_relazione.pdf*, paragrafo 6.

e - componenti culturali e insediative:

I. direttamente interessati dagli interventi in progetto:

- testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico-culturali (art. 76 c. 2 lettera "a" N.T.A. PPTR):
 - Masseria Staffa (l'area inclusa nella perimetrazione del sito è attraversata dal cavidotto interno);
- testimonianze della stratificazione insediativa – aree appartenenti alla rete dei tratturi (art. 76 c. 2 lettera "b" N.T.A. PPTR):
 - Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta (percorso dal cavidotto interno);
 - Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli (percorso ed attraversato dal cavidotto interno);
- aree di rispetto delle componenti culturali e insediative – siti storico-culturali (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR): il tracciato del cavidotto interno interessa l'area di rispetto di Masseria Staffa;
- aree di rispetto delle componenti culturali e insediative – rete dei tratturi (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR): attraversata in più punti dal tracciato del cavidotto interno;
- aree di rispetto delle componenti culturali e insediative – zone di interesse archeologico (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR): il cavidotto interno attraversa l'area di rispetto della zona archeologica Salapia-Cerina;

II. non interessati direttamente dagli interventi in progetto ma posti comunque nell'area di intervento:

- testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico-culturali (art. 76 c. 2 lettera "a" N.T.A. PPTR):
 - Masseria di Posta Pila;
 - Masseria La Pila;
 - Masseria Ragnizzi;
 - Masseria Pellegrini;
- aree di rispetto delle componenti culturali e insediative – siti storico-culturali (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR): area di rispetto di Masseria di Posta Pila, Masseria La Pila, Masseria Ragnizzi, Masseria Pellegrini;

f - componenti dei valori percettivi: nessun elemento.

Il cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale attraversa, lungo il suo percorso:

4 – Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 136 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* approvato con D.Lgs. 42/2004 o della normativa previgente: nessuno;

5 – Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* approvato con D.Lgs. 42/2004:

a - art. 142 c. 1 lettera "c" (fiumi, torrenti ed acque pubbliche): Marana Castello, Torrente Carapelle, Canale Piluso;

b - art. 142 c. 1 lettera "h" (aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici);

6 – Ulteriori contesti paesaggistici definiti, ai sensi dell'art. 143 c. 1 lettera "e" del *Codice*, dal vigente PPTR:

a - componenti idrologiche: nessun elemento;

b - componenti geomorfologiche: nessun elemento;

c - componenti botanico-vegetazionali:

I. Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 59 c. 3 N.T.A. PPTR);

d - componenti delle aree protette e siti naturalistici: nessun elemento;

e - componenti culturali e insediative:

- testimonianze della stratificazione insediativa – aree appartenenti alla rete dei tratturi (art. 76 c. 2 lettera "b" N.T.A. PPTR):
 - Regio Tratturello Foggia Zapponeta;
 - Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta;
- aree di rispetto delle componenti culturali e insediative – siti storico-culturali e rete dei tratturi (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR);

f - componenti dei valori percettivi: nessun elemento.

1.2.7 Provvedimenti di tutela paesaggistica operanti nel contesto di esame per gli impatti cumulativi

Nel contesto di esame per gli impatti cumulativi⁷ si registra la presenza dei provvedimenti di tutela paesaggistica di seguito specificata:

Beni paesaggistici artt. 136 e 142 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

non presenti

⁷ Per la definizione del contesto di esame per gli impatti cumulativi si rimanda nell'elaborato *A06_ALPHA_6.pdf* (paragrafo 3).

territori costieri (art. 142 c. 1 lettera "a")	presenti
territori contermini ai laghi (art. 142 c. 1 lettera "b")	Saline di Margherita di Savoia
fiumi, torrenti ed acque pubbliche (art. 142 c. 1 lettera "c")	Fosso Carapelluzzo e Canale Ponte Rotto Canale Piluso Torrente Carapelle e Calaggio Pedicletta di Zezza Marana Castello Fosso della Pila Lago di Salpi e suoi emissari Carmosina e Torre Pietra Vecchio derivativo Ofantino Fiume Ofanto
montagne oltre 1.600 m s.l.m. (art. 142 c. 1 lettera "d")	non presenti
ghiacciai e circhi glaciali (art. 142 c. 1 lettera "e")	non presenti
parchi e riserve nazionali e regionali (art. 142 c. 1 lettera "f")	Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale Masseria Combattenti Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale Il Monte Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto
foreste, boschi e macchie (art. 142 c. 1 lettera "g")	sono presenti poche aree tutelate, concentrate in particolare lungo il corso dell'Ofanto
aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (art. 142 c. 1 lettera "h")	presenti alcune aree tutelate nel settore meridionale del contesto
zone umide (art. 142 c. 1 lettera "i")	Saline di Margherita di Savoia
vulcani (art. 142 c. 1 lettera "l")	non presenti
aree di interesse archeologico (art. 142 c. 1 lettera "m")	Salapia (ARC0024, ARC0031, ARC0032, ARC0033) Cerina (ARC0025, ARC0028, ARC0029, ARC0030) Barvagnone - Tressanti (ARC0027) Lupara (ARC0034) Villa San Vito (ARC0035) San Vito (ARC0037) Monte Salpi (ARC0038) Madonna di Loreto (ARC0046, ARC0608) Porto di Salapia (ARC0047) Contrada Toppicelli (ARC0081) Località San Paolo (ARC0093) Località Moscatello (ARC0164) Terra di Corte (ARC0451, ARC0452)

Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143 c. lettera "e" Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; PPTR Puglia)

Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R. (art. 42 c. 1 N.T.A. PPTR)	Nuovo derivativo Ofantino Canale Cavallaro
Sorgenti (art. 42 c. 2 N.T.A. PPTR)	non presenti
Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 42 c. 3 N.T.A. PPTR)	presenti
Versanti (art. 50 c. 1 N.T.A. PPTR)	non presenti
Lame e gravine (art. 50 c. 2 N.T.A. PPTR)	non presenti
Doline (art. 50 c. 3 N.T.A. PPTR)	non presenti
Grotte (art. 50 c. 4 N.T.A. PPTR)	non presenti
Geositi (art. 50 c. 5 N.T.A. PPTR)	non presenti
Inghiottoi (art. 50 c. 6 N.T.A. PPTR)	non presenti
Cordoni dunari (art. 50 c. 7 N.T.A. PPTR)	non presenti
Aree umide (art. 59 c. 1 N.T.A. PPTR)	Saline di Margherita di Savoia
Prati e pascoli naturali (art. 59 c. 2 N.T.A. PPTR)	non presenti

Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 59 c. 3 N.T.A. PPTR)	sono presenti sporadiche aree tutelate, distribuite in prevalenza lungo i corsi d'acqua e nei pressi delle saline
Aree di rispetto dei boschi (art. 59 c. 4 N.T.A. PPTR)	sono presenti aree tutelate, in connessione con le aree tutelate ex art. 142 c. 1 lettera "g" del Codice
Siti di rilevanza naturalistica (art. 68 c. 2 N.T.A. PPTR)	ZSC IT9110005 Zone Umide della Capitanata ZPS IT9110006 Saline di Margherita di Savoia ZPS IT0990038 Paludi presso il Golfo di Manfredonia ZSC IT9120011 Valle Ofanto – Lago di Capacciotti
Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 68 c. 3 N.T.A. PPTR)	presenti
Città consolidata (art. 76 c. 1 N.T.A. PPTR)	Trinitapoli San Ferdinando di Puglia Cerignola
Testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico-culturali (art. 76 c. 2 lettera "a" N.T.A. PPTR)	sono presenti numerosi elementi tutelati, distribuiti nell'intero contesto, costituiti in prevalenza da insediamenti rurali prevalentemente attribuiti all'età contemporanea (XIX-XX secolo);
Testimonianze della stratificazione insediativa – Aree appartenenti alla rete dei tratturi (art. 76 c. 2 lettera "b" N.T.A. PPTR)	Regio Tratturello Foggia – Zapponeta Tratturello Trinitapoli – Zapponeta Regio Tratturello Foggia – Tressanti – Barletta Regio Tratturello Orta – Tressanti Tratturello Camere – Pente Tratturello La Ficora Regio Tratturello Salpitello di Tonti – Trinitapoli Regio Tratturo Foggia – Ofanto Regio Tratturello Cerignola – Trinitapoli Tratturello Cerignola – San Cassiano – Mezzano di Motta Regio Tratturello Ponte di Canosa – Trinitapoli Regio Braccio Cerignola – Ascoli Satriano Regio Tratturello Cerignola – Ponte di Bovino Tratturello Cerignola – Melfi Regio Tratturello Candela – Montegentile Regio Tratturello Canosa – Monteserico - Palmira
Testimonianze della stratificazione insediativa – Aree a rischio archeologico (art. 76 c. 2 lettera "c" N.T.A. PPTR)	presenti
Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR)	Sono presenti numerose aree tutelate, distribuite nell'intero contesto in connessione con gli elementi della stratificazione insediativa sopra richiamati
Paesaggi rurali (art. 76 c. 4 N.T.A. PPTR)	non presenti
Strade a valenza paesaggistica (art. 85 c. 1 N.T.A. PPTR)	presenti
Strade panoramiche (art. 85 c. 2 N.T.A. PPTR)	presenti
Luoghi panoramici (art. 85 c.3 N.T.A. PPTR)	non presenti
Coni visuali (art. 85 c. 4 N.T.A. PPTR)	presenti

Nota: l'analisi della presenza di beni paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici appena riportata è stata condotta consultando direttamente gli strati informativi del PPTR disponibili sul portale cartografico regionale.


Il contesto per la valutazione degli impatti cumulativi, con riferimento agli ambiti paesaggistici definiti dal vigente PPTR ed alle relative figure territoriali:

- la porzione settentrionale del contesto ricade nell'ambito paesaggistico 3 Tavoliere ed in particolare nella figura paesaggistica 3.4 *Le Saline di Margherita di Savoia*;
- una porzione marginale del contesto, nel settore nord-ovest, ricade nella figura 3.1 *La piana foggiana della Riforma*, sempre dell'ambito paesaggistico 3 Tavoliere;
- tutto il settore centrale e parte di quello meridionale ricadono nella figura paesaggistica 3.3 *Il mosaico di Cerignola*, anche questa appartenente all'ambito 3 Tavoliere;
- la fascia marginale del contesto, da est a sud, ricade infine nell'ambito paesaggistico 4 Ofanto ed in particolare nella figura territoriali 4.1 *La bassa Valle dell'Ofanto*.

1.3 Descrizione dell'intervento

1.3.1 Caratteristiche generali

Il progetto in esame riguarda la realizzazione nel territorio del comune di Cerignola (FG) di un parco eolico denominato "ALPHA 2", costituito da n. 11 aerogeneratori di potenza nominale attiva fino a 6MW, per una potenza complessiva 66MW, con strutture di fondazione e piazzole di servizio, la viabilità di accesso e di servizio e le relative opere ed infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e alla consegna dell'energia elettrica prodotta mediante collegamento in antenna (a 150kV) su una Stazione Elettrica RTN 150kV, ubicata nel Comune di Manfredonia (FG).



Corografia di inquadramento su IGM

Sono parte integrante del progetto le opere connesse alla realizzazione ed esercizio dello stesso, ossia:

- gli 11 aerogeneratori di potenza;
- le fondazioni delle torri dei 11 aerogeneratori;
- la stazione di utenza, di ricezione dai gruppi di aerogeneratori e trasformazione, costituita da elementi prefabbricati in C.A.V. (Calcestruzzo Armato Vibrato);
- la viabilità interna, di collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale, costituita da una serie di strade e di piazzole necessarie al raggiungimento di tutti gli aerogeneratori;
- i cavidotti AT e MT per la distribuzione dell'energia.

Le opere necessarie al collegamento alla RTN e necessarie per l'esercizio del parco eolico in questione sono:

- il cavidotto interrato MT 30kV di interconnessione tra gli aerogeneratori del parco eolico;
- la costruzione di una nuova stazione elettrica (o sottostazione elettrica utente - SSU) di consegna 30/150kV da realizzarsi in un terreno ricadente nel Comune di Cerignola. Nella SSU andranno a

convergere tutti cavi di potenza provenienti dal parco eolico e sarà operata la trasformazione di tensione (di esercizio) da 30kV a 150kV (tensione di consegna alla RTN dell'energia prodotta dal parco eolico);
 – un tratto di cavidotto interrato AT 150kV di connessione tra lo stallo di uscita della SSU e lo stallo della SE TERNA individuata nel Comune di Manfredonia.

La producibilità attesa dell'impianto è complessivamente di 18.711.360,00KWh all'anno circa, come illustrato nel documento "Studio della producibilità energetica" (file "A12_ALPHA_2.pdf").

1.3.2 Descrizione degli impianti

Il Proponente ha presentato una "Relazione tecnica impianti" (revisione 1 del 13/01/2021, file "A05_ALPHA_2.pdf") che descrive come è costituito l'intervento nella sua completezza (parco eolico ed opere per la connessione alla RTN), esponendo le caratteristiche principali degli impianti.

Il progetto, oltre all'ubicazione nell'area di n. 11 aerogeneratori (WTG) - le cui coordinate sono riportate nella tabella seguente - prevede anche la realizzazione di una linea interrata di collegamento alla sottostazione MT-AT da realizzare, oltre a tutti gli altri interventi connessi alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto eolico (adeguamenti della viabilità interna all'impianto eolico e realizzazione di nuova viabilità di cantiere e di esercizio/servizio, piazzole di montaggio e di esercizio, ecc.).

Numero WTG	Gauss-Boaga (Roma 40)	
	Est	Nord
6	2.596.597,08	4.579.511,87
23	2.599.002,03	4.579.569,33
27	2.598.598,45	4.578.012,90
30	2.599.914,60	4.578.828,23
50	2.601.906,85	4.577.878,83
54	2.600.138,20	4.576.973,42
56	2.598.603,91	4.576.504,11
60	2.600.157,14	4.575.592,74
61	2.599.697,66	4.574.623,17
63	2.601.070,19	4.574.332,11
65	2.601.885,13	4.575.499,54

Le strutture e gli impianti principali sono i seguenti:

- n. 11 aerogeneratori ognuno di potenza fino a 6MW, con trasformatori interni multitensione in uscita a 36kV/50 HZ, previsti nel territorio del Comune di Cerignola (FG);
- n. 11 fondazioni degli aerogeneratori, costituite da plinti circolari su pali di fondazione (come da documenti "Relazione preliminare plinto di fondazione aerogeneratore" – file "A14_ALPHA_2.pdf" e "Tabulati di Calcolo Plinto di Fondazione" – file "A15_ALPHA_2.pdf");
- strade e piazzole per la viabilità di accesso e di servizio;
- cavidotto interrato interno MT 30kV, che collega in "entra-esci" gli aerogeneratori in gruppi e i gruppi alla cabina di smistamento sita all'interno della stazione di utenza, per una lunghezza complessiva di circa 27Km;
- n. 1 stazione di utenza MT/AT (SSU) in località "Lupara", distante circa 17Km dalla stazione RTN di TERNA;
- cavidotto interrato AT a 150kV, per connessione in antenna della sottostazione utente MT/AT alla stazione AT di TERNA (collegata alla RTN), in località "Macchia

Rotonda", nel Comune di Manfredonia, seguendo il percorso di strade provinciali e statali esistenti, per una lunghezza complessiva di circa 20Km;

- rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem.

Dalle mappe riportate nella documentazione e desunte dall'Atlante eolico del Cesi e dall'Atlante Eolico Regionale si evince che alla quota di 100m s.l.t., ad un'altezza prossima a quella delle turbine – con altezza del rotore pari a 140m – la velocità media del vento è compresa tra i 6 e 7m/s, mentre la producibilità varia nell'intervallo compreso tra 2.000 e 2.500Mwh per tutti gli aerogeneratori.

Si rappresenta che le "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" (D.G.R. n. 131/2004) al punto 1.1 prevedono che "la ventosità media del sito deve essere superiore ai 7,5 m/s ed il funzionamento dell'impianto deve essere garantito per almeno 300 giorni/anno" e che uno dei criteri tecnici per l'idoneità di un sito è la minimizzazione della distanza dalla rete di alta tensione, finalizzata a ridurre/azzerare la necessità di realizzare nuovi elettrodotti, per cui "la distanza dalla rete elettrica in alta tensione deve essere compresa tra 500 m e 3 Km".

Riguardo il collegamento alla RTN, il Proponente ha indicato una stazione AT TERNA in località "Macchia Rotonda" nel territorio del Comune di Manfredonia, come da elaborati di progetto ("Corografia di inquadramento su ortofoto", file "T02_ALPHA_2.pdf"; "Corografia di inquadramento su mappa I.G.M.", file "T03_ALPHA_2.pdf"; "Relazione Tecnica Impianti", file "A05_ALPHA_2.pdf"; "Studio di Impatto Ambientale", file "A01_ALPHA_2.pdf").



Si osserva che il Proponente non dà evidenza di avere la disponibilità delle aree in cui intende realizzare le opere e di TERNA per il collegamento AT dell'impianto eolico in esame.

1.3.3 Tipologia di aerogeneratori

Il generatore previsto è del tipo a tre eliche, ad asse orizzontale e con generatore elettrico asincrono trifase, con potenza nominale fino a 6.000kW, fino a 180m di diametro e fino a 140m di altezza al mozzo.

L'elaborato grafico "Macchina tipo" (revisione 1 del 19/01/2021, file "T16_ALPHA_2.pdf") illustra tre diverse tipologie di aerogeneratore aventi tutti diametro del rotore diverso, da 123m a 164m, ed altezze al mozzo da 100m a 140m.

Il Proponente dichiara che «La definizione esatta del tipo di macchina sarà fatta in sede di definizione puntuale dell'impianto.» Ciò non è accettabile in sede di valutazione del progetto definitivo presentato, in quanto dalle caratteristiche dell'aerogeneratore dipendono il dimensionamento delle fondazioni degli aerogeneratori, le valutazioni di inquadramento territoriale e lo studio degli impatti ambientali e cumulativi (es. valutazione dell'impatto acustico, della gittata, delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade). Pertanto, la scelta del tipo di aerogeneratore è bloccata e non sostituibile né durante la fase istruttoria/autorizzativa, né progettuale (progetto esecutivo), né realizzativa, a meno che il Proponente non proponga una soluzione migliorativa e ne dimostri la bontà (ciò comporterà, ovviamente, un supplemento di valutazione ex post la fase autorizzativa).

Inoltre, nella documentazione di progetto disponibile per la valutazione non appare presente la "Relazione geotecnica" (revisione 1 del 13/01/2021 – file "A16_ALPHA_2.pdf"). Si prescrive che il Proponente produca e presenti idonea documentazione e studi geologici, geomorfologici e pedologici (a firma di geologo abilitato) dimostranti la compatibilità di tutte le opere di progetto (in particolare, ma non esclusivamente, le fondazioni delle torri e della stazione di utente) con i suoli ed i terreni da esse interessati.

Ciò premesso, gli aerogeneratori sono così costituiti:


- opere di fondazione di tipo indiretta, su pali, con un plinto a base circolare con diametro di circa 36m, ancorato a un numero adeguato di pali, di tipo trivellato, infissi nel terreno ad una profondità variabile tra 25-40m; il Proponente dichiara che «verrà dimensionata sulla base delle risultanze geotecniche del sito» e «Le caratteristiche strutturali saranno definite in fase esecutiva»;
- torre, composta da un cilindro tubolare in acciaio di altezza fino a 140m, formato da più conci, montati in sito, fino a raggiungere l'altezza voluta. All'interno del tubolare sono previste la scala di accesso alla navicella e il cavedio in cui correranno i cavi elettrici necessari alla trasmissione dell'energia, mentre alla base della torre è ubicato il quadro di controllo che, oltre a consentire il controllo da terra di tutte le apparecchiature della navicella, conterrà l'interfaccia necessaria per il controllo remoto dell'intero processo tecnologico. La base della torre è prevista dipinta di verde più scuro, fino ad un'altezza di 5-8 m. Più in alto, le variazioni di colore si verificano dopo 2-3 m. Le torri sono disposte ad oltre 1.000m l'una dall'altra, distanza superiore a 5 volte il diametro del rotore, pari a 180m, in base a scelte progettuali: una legata all'effetto scia (tanto più lontane sono le turbine, tanto minore sarà la perdita di efficienza del parco); l'altra relativa all'inserimento paesaggistico, per diminuire l'effetto barriera. Ogni torre è dotata di apposita piazzola di servizio con viabilità di servizio per assicurare l'accesso ad ogni aerogeneratore per l'effettuazione dei controlli e manutenzioni periodiche;

- navicella, costituita da un involucro in vetroresina, che contiene tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento elettrico e meccanico dell'aerogeneratore. L'energia prodotta sarà portata ad un trasformatore elettrico, posizionato sempre nella navicella, porterà il valore della tensione da 400V (tensione di uscita dal generatore) a 36kV (tensione di uscita dal trasformatore). Il tipo di trasformatore è un trifase chiuso ermeticamente con raffreddamento ad olio di silicone: uno speciale olio sintetico con un punto di infiammabilità di oltre 300°C che permette il raffreddamento del trasformatore. I cavi in uscita dal trasformatore, passando all'interno del cavedio ricavato nella torre, arriveranno al quadro MT di smistamento posto alla base della torre e da lì proseguiranno verso la SSE elettrica utente 36kV/150kV;
- eliche o pale realizzate in fibra di vetro, impregnate con resine epossidiche, rinforzate con fibra di carbonio, in un sistema a tre eliche calettate attorno ad un mozzo, a sua volta fissato all'albero della turbina. Il diametro del sistema mozzo-eliche è previsto «fino a 180m, in funzione della scelta finale del tipo di macchina». Quando il vento supera i 25m/s, l'aerogeneratore viene posto fuori servizio perché una velocità di vento superiore potrebbe sottoporre i componenti a una eccessiva sollecitazione.

2.1.4 Sistema di produzione, trasformazione e trasporto dell'energia elettrica prodotta

1. L'energia elettrica prodotta da ciascuna torre verrà convogliata al punto di consegna, attraverso le linee MT realizzate con cavi interrati. Questa energia, prodotta in loco, verrà poi conferita tutta alla RTN che la utilizzerà smistandola sul territorio nazionale.

Pertanto è prevista la realizzazione di un cavidotto interrato a 36kV di tipo entra-esci per collegare gli 11 aerogeneratori tra di loro e questi alla RTN mediante collegamento in antenna definiti da TERNA S.p.A. e collegati secondo le normative tecniche vigenti. In particolare, il progetto riguarda: gli impianti necessari per permettere il collegamento in MT degli aerogeneratori, a valle della sezione di trasformazione BT/MT interna agli aerogeneratori), fino alla sottostazione di trasformazione MT/AT; la sottostazione utente (SSU) di trasformazione MT/AT; il collegamento in AT della SSU alla RTN tramite la



stazione AT TERNA.

Nella "Relazione tecnica impianti" (revisione 1 del 13/01/2021, file "A05_ALPHA_2.pdf"), a pagina 28 il Proponente indica una stazione AT TERNA di collegamento alla RTN situata in località "Macchia Rotonda" nel territorio del Comune di Manfredonia.

Dalla consultazione delle ortofoto 2019 tramite il S.I.T. Puglia, a detta stazione AT TERNA pare già essere collegato un altro impianto eolico nelle vicinanze.

3. Elettrodotta interrato MT 36kV interno al parco

Gli aerogeneratori sono stati suddivisi in quattro gruppi; in ciascun gruppo gli aerogeneratori sono tra loro collegati mediante linea trifase interrata (cavo tripolare MT 26/45kV), in configurazione entra-esci. Dall'ultimo aerogeneratore di ciascun gruppo (cluster), la stessa linea interrata prosegue fino alla cabina di smistamento MT. I cavi che si pensa di adottare sono del tipo ARE4H5EX 12/20 kV – 18/30 kV, di uso

comune per il tipo di impianto (parco eolico). Il tracciato del cavidotto interno ha una lunghezza complessiva di circa 27km; in proposito, si riscontra una differenza nella lunghezza dell'elettrodotto MT in questione: nella "Relazione Tecnica Impianti" a pagina 18 viene affermato che «Il tracciato del cavidotto interno si estende nella sua lunghezza totale per 26.939,32 m», mentre a pagina 14 nella tabella che riporta la lunghezza dei cavi di collegamento MT, secondo lo schema illustrato nell'elaborato grafico "Schema elettrico unifilare" (file "T19_ALPHA_2.pdf") e riportato alle pagine 12 e 13 della "Relazione Tecnica Impianti", sono indicate lunghezze complessivamente pari a circa 43km. [Il Proponente avrebbe dovuto chiarire questa differenza riguardo la lunghezza dell'elettrodotto MT e quale sia la lunghezza da effettivamente considerare.](#)

La posa dei cavi è prevista in maniera conforme al quadro normativo vigente (tra cui R.R. n.16/2006, art. 10, comma 1, lettera i) ed alla prassi per questa tipologia di elettrodotti interrati: cavi in posa interrata ad una profondità di circa 1,5-2m, in trincea a sezione costante di circa 60cm di larghezza (minima) come da disegno a schema riportato.

In caso di attraversamenti stradali o di percorsi lungo una strada, la trincea di posa verrà realizzata secondo le indicazioni dei diversi Enti Gestori (Amm.ne Comunale e/o Provinciale). Tutto il percorso dei cavi sarà opportunamente segnalato con l'infissione periodica - ogni 50 m - di cartelli metallici indicanti l'esistenza dei cavi a MT sottostanti. Tali cartelli potranno essere eventualmente, sostituiti da mattoni collocati a filo superiore dello scavo e riportanti le indicazioni relative ai cavi sottostanti (profondità di posa, tensione di esercizio). Ogni 500m, o a una distanza diversa, dipendente dalle lunghezze commerciali dei cavi, si predisporranno delle camere cavi, costituite da pozzetti di ispezione 80cm x 80cm, adatte ad eseguire le giunzioni fra le diverse tratte di cavi.

4. Stazione utente (SSU) MT/AT

Il Proponente afferma che l'allacciamento del parco eolico in esame alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è stato previsto secondo quanto prescritto dal Gestore: l'impianto dev'essere collegato con la sezione a 150kV della Stazione Elettrica di TERNA attraverso la realizzazione di una stazione elettrica di utenza (SSU) che serve a concentrare l'energia prodotta dagli aerogeneratori per trasformarla in alta tensione a 150kV e per il successivo smistamento alla Stazione di Rete.

Secondo quanto affermato nella "Relazione tecnica impianti" citata, la stazione di trasformazione MT/AT (SSU) è stata prevista in località "Lupara", nel Comune di Cerignola, distante circa 17Km dalla Stazione Elettrica TERNA in località "Macchia Rotonda", contrada "Napolitano", in territorio del Comune di Manfredonia (FG). Per il dimensionamento della stazione e la definizione delle modalità di connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) il Proponente ha fatto riferimento al "Codice di Rete" di TERNA S.p.A. e, in particolare, alla "Guida agli schemi di connessione" (N° INSIX.1000 Rev.00 del 23.05.2000). Si fa presente che la "Guida agli schemi di connessione" è stata aggiornata il 20/10/2021 per il nuovo standard di connessione 36kV per gli impianti di produzione con potenza fino a 100MW; si chiede che il Proponente fornisca chiarimenti riguardo la compatibilità del progetto "ALPHA2" in esame con la versione aggiornata della Guida suddetta, evidenziando eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al progetto in valutazione.

La stazione di utenza, ubicata all'interno di un'area recintata di circa 80x60m, il trasformatore MT/AT e tutta la sezione impiantistica in AT a 150kV, sono posizionati all'aperto, mentre le sezioni MT e BT all'interno di un manufatto in muratura ordinaria e/o strutture prefabbricate leggere, avente dimensioni complessive di 29,40x6,70m e con altezza interna di 3m, suddiviso in vari locali funzionali: locale quadri MT; locale trasformatore MT/BT per servizi ausiliari di cabina; locale misure; locale sistema di telecontrollo.

5. Elettrodotto interrato AT 150kV di collegamento alla stazione AT Terna (RTN)

Il cavidotto esterno ha una lunghezza di circa 20km e si sviluppa dalla SSU lungo il percorso della S.S. 544, S.P. 75, S.P. 69, S.P. 70 ed S.P. 78, attraversando i territori comunali di Cerignola, Zapponeta (per un breve tratto) e Manfredonia, fino alla Stazione Elettrica TERNA in località "Macchia Rotonda" nel Comune di Manfredonia.

L'elettrodotto è costituito da una terna composta di tre cavi unipolari realizzati con conduttore in rame, ciascuno con sezione di 300mm², isolato in XLPE, schematura in alluminio e guaina esterna in polietilene. Insieme al cavo AT è prevista la posa di un cavo in fibra ottica, per la trasmissione dati dalla Stazione Elettrica di TERNA alla Stazione di Utenza.

I cavi saranno interrati ed installati normalmente in una trincea della profondità di 1,6m, con disposizione delle fasi a trifoglio, disposizione anche utile a ridurre il campo elettromagnetico generato. Nello stesso scavo, a distanza di almeno 0,3m dai cavi di energia, verrà posato il cavo per trasmissione dati. Tutti i cavi verranno alloggiati in terreno di riporto, la cui resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela opportuna di sabbia vagliata. Saranno protetti e segnalati superiormente da una rete in PVC e da un nastro segnaletico, ed ove necessario anche da lastre di protezione in cemento armato dello spessore di 6cm. La restante parte della trincea verrà ulteriormente riempita con materiale di risulta e di riporto.

2. Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del R.R. 07/2018

2.1 Considerazioni

2.1.1 Considerazioni preliminari

1. Nel capitolo "12 Sommario delle difficoltà" dello "Studio di Impatto Ambientale" (revisione 1 del 13/01/2021 - file "A01_ALPHA_2.pdf") il Proponente ha riportato:

Di seguito si riporta un sommario delle difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti e che «per gli argomenti non affrontati in maniera esaustiva, si è ritenuto opportuno, come evincibile dalla lettura del presente SIA, rimandare ad una successiva trattazione specialistica. Le principali difficoltà incontrate riguardano la carenza di informazioni di dettaglio "sito ÷ specifiche", nonché la mancanza di alcune informazioni tecniche relative all'aerogeneratore (quali i dati di emissione acustica in funzione della velocità del vento, informazioni tecniche di dettaglio sulla torre di sostegno o sul fabbisogno di energia nella fase di avviamento, uno studio dettagliato fornito dal costruttore in merito al pericolo di gittata degli elementi rotanti) che, essendo di ultimissima generazione, non ha ancora a disposizione un'ampia ed esaustiva caratterizzazione tecnica.

Ad ultimo, difficoltà si sono incontrate a causa del dettaglio delle informazioni progettuali disponibile al momento di redazione dello SIA. Per tali argomenti, di seguito compendiate, si è ritenuto opportuno rimandare, pertanto, alla successiva relativa trattazione specialistica:

viabilità da impiegarsi per il raggiungimento del sito e relativi interventi di adeguamento, con indicazione dei necessari movimenti terra dovuti ad allargamenti e/o sbancamenti;

topografia di sito;

compatibilità geologica e geotecnica ex NTA del PAI;

definizione delle modalità di superamento operativo delle interferenze dei cavidotti in occasione di eventuali parallelismi e/o incroci con infrastrutture esistenti o reticoli idrografici;

definizione di dettaglio della tipologia di fondazioni e relativo ingombro;

informazioni di dettaglio sulla modalità di posa cavi MT ed AT, specifiche e caratteristiche tecniche cavi (si specifica che per la stima dell'impianto elettromagnetico si sono considerate condizioni cautelative tali da restituire i valori peggiori e quindi una valutazione in favore della sicurezza: massima prossimità dei cavi, massima corrente circolante, ecc.);

indicazioni in merito ai materiali e relativi quantitativi impiegati nella fase di realizzazione per la messa in opera delle opere d'impianto;

indicazioni circa il fabbisogno ed il consumo di energia per il funzionamento dell'impianto nel suo complesso.

Si specifica, infine, che:

l'analisi di fauna ed avifauna caratterizzante l'area di studio, riportata nel presente documento, è stata effettuata attraverso opportune ricerche bibliografiche ed un esame dei dati raccolti in anni passati durante lavori ed indagini di vario livello effettuate sul campo nell'area in esame. Le informazioni riportate, pertanto, definiscono quella che è la "fauna potenziale" per l'area in esame. Al fine di ottenere delle valutazioni a favore della sicurezza, per quanto concerne l'acustica e la relativa valutazione di impatto, si è fatto utilizzo nelle simulazioni dei valori massimi di emissione acustica; per quanto concerne la stima della gittata massima degli elementi rotanti, si è fatto riferimento a studi consolidati e relativi ad altri aerogeneratori, similari a quello individuato per la redazione del progetto (come meglio specificato nel capito dedicato nonché nella relazione di riferimento allegata), al fine di valutarne la portata.

Per tutto quanto sopra rappresentato, al fine di completare le informazioni fornite con il presente SIA, si è ritenuto opportuno rimandare ad approfondimenti e trattazioni specialistiche che saranno contenute in relative relazioni di progetto dedicate/specialistiche.

Si ritiene che le "difficoltà" su richiamate, alcune delle quali (ad esempio, la compatibilità geotecnica e geologica, l'aerogeneratore e le conseguenti distanze di sicurezza, la gittata massima) essenziali per la valutazione delle opere, avrebbero già dovute essere risolte dal Proponente nella documentazione presentata per la valutazione. Per quanto appena riportato la documentazione di progetto risulta carente di elaborati ed informazioni necessarie per una corretta valutazione del progetto, come di seguito rappresentato.

2. Si rileva che il file A16_ALPHA_2.pdf, scaricato dal portale *Valutazioni e autorizzazioni ambientali* del MiTE, contiene la relazione archeologica nonostante sia indicato, nello stesso portale e nella tabella di riepilogo degli elaborati esportata tramite la specifica funzione del portale, come "relazione geotecnica". Non risulta presente alcun elaborato "Relazione geotecnica" nella documentazione di progetto.
3. Si evidenzia che, per quanto riguarda le fondazioni degli aerogeneratori, la documentazione presentata dal Proponente ("Relazione preliminare plinto di fondazione" – file "A14_ALPHA_2.pdf" e "Tabulati di Calcolo Plinto di Fondazione" – file "A15_ALPHA_2.pdf") fa riferimento ad un quadro normativo e legislativo datato; ad esempio, le N.T.C. citate sono quelle del 2008 (D.M. 14/01/2008) e non le vigenti N.T.C 2018 (D.M. 17/01/2018 e Circolare C.S.LL.PP. n.7 del 21/01/2019). Inoltre, il Proponente non ha indicato il software utilizzato per nella modellazione FEM e nell'analisi di progetto, né ne ha riportato il certificato di rispondenza dello stesso alle N.T.C. (né di progetto 2008, né vigenti 2018). Il par. 10.2 "Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo" delle N.T.C. 2018 prescrive che «Qualora l'analisi

strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista, dovrà controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti. Il progettista dovrà quindi esaminare preliminarmente la documentazione a corredo del software per valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. In tal senso la documentazione, che sarà fornita dal produttore o dal distributore del software, dovrà contenere una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere forniti i file di input necessari a riprodurre l'elaborazione.». Ancora, non essendo presenti elaborati geologici e geotecnici nella documentazione disponibile per la valutazione, non è possibile verificare la corrispondenza della stratigrafia di terreno e le grandezze geotecniche utilizzate per la modellazione strutturale con la stratigrafia e le grandezze geotecniche effettive dei siti di installazione delle torri e rispettive fondazioni, come indicata nelle pagine 16 e 17 del documento "Tabulati di Calcolo Plinto di Fondazione".

Per quanto sopra, il progetto avrebbe dovuto essere conforme alle norme e leggi vigenti al momento della sua redazione, non a versioni già superate, oltretutto indicando il software utilizzato per la modellazione, il calcolo e le analisi ed allegandone attestazione/certificazione di rispondenza alle N.T.C. vigenti (2018) ed alla Circolare esplicativa (2019) su richiamate. Il Proponente, inoltre, come su richiamato, non ha esibito documentazione tecnica attestante la compatibilità delle opere con i suoli e sottosuoli interessati dall'intervento, compresa la modellazione per il calcolo strutturale delle opere di fondazione ed in elevazione, atteso che, sulla base della carta geologica presentata, a Scala 1:50.000, risultano terreni incoerenti del tipo Sabbie e Conglomerati.

4. Si rappresenta, anche, che l'elaborato "Schema tipico piazzola di montaggio" (file "T21_ALPHA_2.pdf") riporta le informazioni sulla piazzola in inglese, mentre sarebbe opportuno fossero in italiano; in esso la piazzola occupa una superficie complessiva di circa 4.600mq (piazzola rettangolare di 50x83m, cui si aggiunge il sentiero carrabile, largo 6m, semicircolare alla base di un lato della torre), con una strada di accesso su un solo lato, larga 8m. La descrizione della piazzola nella "Relazione Tecnica Impianti" e nello "Studio di Impatto Ambientale" è, però, differente: «Ogni torre è dotata di apposita piazzola di circa 4000 mq (50x80) e ad essa si potrà accedere realizzando apposite stradine larghe circa 4,5 m che le congiungeranno alle strade esistenti». Non risulta, quindi, determinata l'effettiva estensione e la viabilità di accesso prevista per la piazzola di servizio alla base delle torri degli aerogeneratori; inoltre, si osserva che non è stata rappresentata ciascuna piazzola e tutta la viabilità in specifici elaborati grafici redatti in scala adeguata.
5. La progettazione risulta completamente priva di elaborati di carattere geologico, ad eccezione di una carta geologica a Scala 1:50.000, nonché elaborati con i risultati dello studio geomorfologico, geotecnico e idraulico. A tal riguardo si rappresenta che la cartella Relazione Geotecnica contiene al suo interno l'elaborato Relazione Archeologica.
I tre elaborati (Relazione Geologica, Relazione Geotecnica e Relazione Idrologica) oltre ad essere previsti per norma negli elaborati indispensabili alla progettazione, rappresentano la base fondamentale per il dimensionamento dell'impianto e per definire le interazioni impianto/terreno fondale al fine di evitare rischi e alterazioni del suolo attesa anche la vincolistica esistente nell'area di progetto (vincolo idrogeologici)
6. La progettazione è completamente priva di informazioni circa la natura e la profondità della falda nonché di misure di salvaguardia da adottare in fase di cantiere.
7. Si rileva che nella documentazione disponibile per la valutazione sul sito del Mi.T.E. non è presente documentazione attestante la disponibilità del Gestore TERNA al collegamento AT previsto in progetto; il Proponente deve fornire chiarimenti in merito, atti a dimostrare l'effettiva fattibilità del collegamento previsto ed idoneità ai requisiti di connessione TERNA (richiesta di connessione del Proponente, benessere tecnico di TERNA).
Il Proponente non ha dimostrato con idonea documentazione la compatibilità delle opere su indicate con i suoli e sottosuoli interessati, in particolare per quanto riguarda le fondazioni della SSU, non essendo essa presente nella documentazione progettuale disponibile per la valutazione.
8. Dal progetto non si evince che il sistema navicella-rotore-torre tubolare sia protetto dalla fulminazione in accordo alla norma IEC 61400-24 – livello I (CEI EN 61400-24 Parte 24: Protezione dalla fulminazione edizione 1 agosto 2011), in quanto la statistica riporta fra le maggiori cause di danno quelle prodotte direttamente o indirettamente dalle fulminazioni.

2.1.2 Gittata massima

La relazione presentata dal Proponente "Calcolo sulla gittata massima degli elementi rotanti" (revisione 1 del 13/01/2021, file "A17_ALPHA_2.pdf") considera una pala di lunghezza 70m [Caso 1 - Distacco dell'intera pala (lunghezza: 70 metri)], mentre la "Relazione tecnica impianti" (revisione 1 del 25/01/2021, file "A05_ALPHA_2.pdf") prevede una pala lunga 90m (pagine 8, 9 e 10 per l'aerogeneratore tipo proposto): «Le torri prese in considerazione per il parco eolico Alpha 2 avranno altezza al mozzo fino a 140 m e diametro rotore fino a 180 m, a titolo di esempio lo studio che segue prende in considerazione un aerogeneratore di altezza 140 m e diametro rotore 140 m; tali considerazioni sono da ritenersi di carattere generale e

applicabili a qualsiasi aerogeneratore avente stessa potenza e dimensioni.». Volendo utilizzare un modello di calcolo basato su un aerogeneratore "tipo" e non su uno specifico, occorre che i dati del modello siano quelli dell'aerogeneratore "tipo".

A dimostrazione dell'incongruenza citata riguardo il modello di calcolo per la gittata massima, si è effettuato un confronto tra il risultato del calcolo nel caso di distacco dell'intera pala:

- il calcolo effettuato dal Proponente valuta in circa 213m la gittata massima in caso di distacco dell'intera pala di lunghezza 70m, con un'altezza al mozzo dell'aerogeneratore di 140m ed una velocità angolare massima al momento della rottura di 16 giri al minuto;
- un calcolo effettuato con il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Campania, usando i dati indicati dal Proponente per l'aerogeneratore nella "Relazione tecnica impianti" (16rpm, altezza mozzo 140m, diametro rotore 180m), mostra una gittata effettiva massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale di circa 433m, oltre il doppio di quanto calcolato dal Proponente per la pala da 70m.

Inoltre, le "Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia" (D.G.R. n. 131/2004 – B.U.R.P. n.29 del 11/03/2004) al punto 2.2.2 prevedono che «*La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore a 4 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 300 m; inoltre tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.*»; con una pala da 70m, la distanza minima suddetta è di 560m, mentre con pala da 90m è di 720m.

Si conclude, pertanto, che non solo il Proponente, come su richiamato, nel progetto definitivo non ha determinato univocamente l'aerogeneratore da installare, ma non ha neanche effettuato il calcolo della gittata massima e delle distanze di sicurezza da osservare con riferimento all'aerogeneratore ed alla pala da utilizzare effettivamente, esplicitando le formule applicate per la modellizzazione ed il calcolo.

2.1.3 Shadow flicker

È l'effetto stroboscopico dell'ombreggiamento causato dalla rotazione delle pale quando il sole è dietro il rotore. La frequenza di disturbo è compresa tra 2Hz e 2,5Hz.

Nel caso in esame, l'aerogeneratore è tripala ed ha una velocità di rotazione di 16rpm, che dà una frequenza di passaggio pala $16 \times 3 / 60 = 0,8\text{Hz}$, pertanto inferiore alla frequenza di disturbo.

2.1.4 Compatibilità elettromagnetica

Nel paragrafo 6.2 della "Relazione tecnica impianti" il Proponente ha esposto la propria valutazione dell'entità delle emissioni elettromagnetiche, o intensità dei campi elettromagnetici, associate ai cavidotti di collegamento MT tra gruppi di aerogeneratori del parco eolico in oggetto e la stazione di utenza MT/AT, in base al D.M. del M.A.T.T.M. del 29/05/2008, e le fasce di rispetto dei cavidotti MT.

In un elettrodotto il passaggio della corrente attraverso i cavi conduttori genera, con andamento radiale rispetto ai cavi, campi elettromagnetici.

Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 attua quanto previsto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 riguardo alla "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". Agli articoli 3 e 4 esso stabilisce i seguenti limiti:

- Limite di esposizione: $100\mu\text{T}$ per l'induzione magnetica e 5kV/m per il campo elettrico.
- Valore di attenzione: nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, $10\mu\text{T}$ per l'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio dell'elettrodotto (elettrodotto è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione);
- Obiettivo di qualità: nella progettazione, di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (...), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di $3\mu\text{T}$ per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Premesso che il Proponente dichiara che i percorsi dei cavidotti (MT ed AT) «*non interessano recettori sensibili come aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.*», per quanto riguarda la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno dell'impianto eolico, si possono distinguere diverse zone di applicazione:

- SSE utente: essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il D.P.C.M. 8/7/2003; la permanenza media è, in genere, inferiore alle 4 ore giornaliere;
- aerogeneratori: per essi valgono le stesse considerazioni fatte per la SSE utente;
- zone direttamente confinanti con l'impianto di rete: si tratta di zone agricole, non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole; vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione; non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del D.P.C.M. 8/7/2003, vanno solo verificati i limiti di esposizione.

- parte esterna della SSE utente: si applicano i limiti esposti dal D.P.C.M., relativamente ai campi magnetici prodotti da correnti di frequenza 50 Hz

Riguardo la distanza tra le apparecchiature e le recinzioni, il riferimento è il D.M. 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti", insieme al suo Allegato; in proposito, molto utile è anche il documento di E-Distribuzione "Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche".

Per quanto riguarda il campo elettrico, nel caso degli elettrodotti interrati la presenza dello schermo sul cavo e la relativa vicinanza dei conduttori delle tre fasi elettriche (cavi disposti a trifoglio o in linea), rende di fatto il campo elettrico nullo ovunque. Pertanto, il rispetto della normativa vigente in corrispondenza dei recettori sensibili è sempre garantito indipendentemente dalla distanza degli stessi dall'elettrodotto.

Per quanto riguarda, invece, il campo magnetico si rileva che la maggiore vicinanza dei conduttori delle tre fasi tra di loro rispetto alla soluzione aerea rende il campo trascurabile già a pochi metri dall'asse dell'elettrodotto. Per questo motivo è importante il rispetto della profondità di posa prescritta per il cavo.

Nel caso dell'elettrodotto interno MT, la disposizione dei conduttori a trifoglio consente di applicare quanto riportato nella norma CEI 106-11 e nella norma CEI 11-17 per cavidotti nei quali sono posati solo cavi elicordati: la ridotta distanza tra le fasi e la loro continua trasposizione, dovuta alla cordatura, fa sì che l'obiettivo di qualità di $3\mu T$, anche nelle condizioni limite di conduttori di sezione maggiore e relativa "portata nominale", venga raggiunto già a brevissima distanza (50÷80 cm) dall'asse del cavo stesso. Pertanto, la posa prevista a profondità di 1,5m consente di rispettare l'obiettivo di qualità. Per quanto riguarda, poi, le fasce di rispetto (DPA), il citato D.M. 29/05/2008 ha esentato dalla procedura di calcolo le linee MT in cavo interrato e/o aereo con cavi elicordati, restando valido quanto previsto dalla norma CEI 106-11. Ne consegue che in tutti i tratti realizzati mediante l'uso di cavi elicordati si può considerare che l'ampiezza della fascia di rispetto sia pari a 2 m, a cavallo dell'asse del cavidotto, uguale alla fascia di asservimento della linea.

Nel caso dell'elettrodotto esterno AT, il Proponente ha effettuato il calcolo secondo la norma CEI 211-4 e la norma CEI 106-11 con posa dei cavi a trifoglio, ad una profondità di 1,5m. L'obiettivo di qualità di $3\mu T$ è raggiunto ad una distanza di 1,5m dall'asse dell'elettrodotto. Il Proponente ha specificato che «*In casi particolari, ove necessario, potrà essere utilizzata la tecnica di posa con schermatura realizzata inserendo i cavi, con disposizione a trifoglio ed inglobati in tubi in PE riempiti di bentonite, in apposite canalette in materiale ferromagnetico riempite con cemento a resistività termica stabilizzata. [...] L'efficacia della canaletta consentirà un'attenuazione dell'induzione magnetica pari almeno ad un ordine di grandezza; ciò che garantirà il pieno rispetto del limite imposto.*».

Convenendo sui risultati relativi agli elettrodotti MT ed AT interrati, si rileva, tuttavia, che il Proponente non ha effettuato valutazioni riguardo il campo elettromagnetico relativamente alla stazione utente MT/AT. Si rappresenta, inoltre, che occorre anche tenere conto dell'eventuale disturbo dei segnali elettromagnetici (in particolare televisivi, non radar e sistemi di navigazione) dovuto all'ostacolo rotante posto sul cammino (rotore), per il quale si considera di assoluta sicurezza una distanza dalla macchina delle apparecchiature trasmettenti o riceventi di 1.000m. A tal fine, si ritiene che il progetto in esame debba anche ottenere le autorizzazioni/nulla osta di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni e degli uffici militari competenti in materia di disturbo alle comunicazioni militari per una valutazione delle possibili interferenze elettriche. Alla redazione del presente parere, le suddette autorizzazioni/nulla osta non risultano presenti tra i documenti disponibili sul portale del Mi.T.E. del progetto.

2.1.5 Rumore

Nel paragrafo 6.1 della "Relazione Tecnica Impianti" il Proponente espone valutazioni solo qualitative e generiche. Non ha presentato uno studio acustico previsionale, ex ante ed ex post operam, atto a definire l'impatto delle opere dal punto di vista della componente ambientale "Rumore", individuando eventuali ricettori sensibili o aree da proteggere.

Il Proponente avrebbe dovuto presentare documentazione illustrante in maniera dettagliata ed approfondita l'impatto del progetto (aerogeneratori, stazione utente MT) sulla componente ambientale "Rumore" con, ad esempio, indicazione dei ricettori sensibili, valutazione ex ante ed ex post, misure di mitigazione applicabili. Detta documentazione deve essere redatta e firmata da un tecnico competente in acustica regolarmente iscritto agli appositi albi regionali e/o nazionali.

2.1.6 Viabilità

L'articolo 10 "Criteri per la redazione della relazione d'impatto ambientale per la valutazione integrata" del R.R. n.16/2006 al comma 1, punto h) "Norme tecniche relative alle strade" prescrive che

«In particolare si richiede quanto segue:

- la strada di collegamento dell'impianto con la rete viabile pubblica deve avere la lunghezza minima possibile. Si possono realizzare nuovi tratti stradali soltanto ove si dimostri l'assenza di viabilità esistente. Salve documentate esigenze di carattere tecnico, per le strade di accesso all'impianto e per le strade di servizio dovrà essere utilizzata una pavimentazione permeabile (macadam ad acqua o simili);

- si deve predisporre un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sul piano viabile. Le scarpate stradali al termine dei lavori di costruzione devono essere inerite;
- la larghezza della carreggiata, eventualmente utilizzata per i trasporti eccezionali, deve essere ridotta al minimo indispensabile per il transito dei mezzi ordinari;
- il progetto delle strade di accesso all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo; ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni dovranno essere accompagnate da una simulazione fotografica.»

Al punto k) "Le fasi di cantiere" dello stesso articolo si richiede che:

- il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
- dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;
- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno."

Il Proponente ha presentato soltanto l'elaborato grafico "Schema tipico sezioni stradali" (revisione 1 del 13/01/2021, file "T24_ALPHA_2.pdf") in cui sono illustrate soluzioni tipologiche per sezioni in rilevato, in trincea, in gabbionata, piazzola in terra rinforzata, senza indicazione dei tratti o aree puntuali dove si preveda di adottarle.

Non risulta prodotta alcuna documentazione relativa allo studio della viabilità esistente e di analisi della compatibilità di essa con la viabilità di progetto (incluse le piazzole degli aerogeneratori con la viabilità di servizio), tra cui quella necessaria al transito dei mezzi di trasporto eccezionali da utilizzare per portare nei siti di installazione gli elementi degli aerogeneratori, con indicazione delle eventuali opere (ad esempio, allargamenti) da prevedere in fase di cantiere e rispettivo ripristino al termine dei lavori; tale documentazione dovrà indicare, in forma descrittiva ed anche su idonei elaborati grafici: le differenti tipologie stradali (accesso dall'esterno al parco, viabilità interna al parco eolico) con indicazione della loro larghezza; le criticità eventualmente insistenti (ad esempio, muretti in secco, alberature ad alto fusto, ecc.) per l'utilizzo in fase di logistica e di cantiere; la viabilità da realizzare ex novo e quella da modificare per la fase di cantiere; la viabilità al termine dei lavori, con indicazione dei ripristini allo status ex ante al termine dei lavori; le tipologie di esecuzione della posa cavidotti a seconda della tipologia stradale; sistema di regimazione delle acque meteoriche; opere di mitigazione e compensazione.

Si rappresenta che in ogni caso, non devono essere abbattute alberature stradali ad alto fusto, ove presenti, come indicato da ARPA Puglia nelle "Linee Guida per la Valutazione della Compatibilità Ambientale – Paesaggistica Impianti di Produzione Ad Energia Eolica".

2.1.7 Compatibilità con la navigazione aerea

Il Proponente non ha effettuato una valutazione della compatibilità del progetto con la navigazione aerea. Si riporta quanto disposto nella lettera ENAC prot. n. 146391/IOP del 14/11/2011:

- "è da ritenersi in generale che attività e/o costruzioni in siti ubicati a distanza superiore a detto limite di 15Km [...] non sono di interesse per l'ENAC e, pertanto, non necessitano di procedura valutativa e di parere/nulla osta di questo Ente";
- "per impianti e/o manufatti aventi altezza superiore a 100m dal piano campagna (o altezza superiore a 45m sull'acqua), ancorché ubicati oltre 15Km dall'aeroporto più vicino, sussiste sempre l'obbligo della segnaletica cromatica e luminosa e della comunicazione all'ENAV per l'inserimento nelle pubblicazioni aeronautiche";
- "per i parchi eolici, stante la particolare tipologia di impianto, è stata emanata apposita circolare prot. 13259/DIRGN/DG del 25/02/2010 – Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea – Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici, consultabile sul sito web dell'Ente";
- "posto quanto sopra, il professionista/tecnico che redige gli atti progettuali attesterà in apposita dichiarazione asseverativa che l'ubicazione dell'impianto risulta fuori dalle aree di interesse ENAC, assumendo le responsabilità dei dati forniti".

Non risulta pertanto dimostrata la compatibilità del progetto del parco eolico "ALPHA 2" con le disposizioni di cui alle su citate lettera ENAC prot. n. 146391/IOP e circolare ENAC prot. 13259/DIRGN/DG ed alla "Verifica preliminare - verifica potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea" ENAV.

2.1.8 Compatibilità con le concessioni minerarie

Dal 01/07/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario, impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche prot. n. 11626 dell'11/06/2012.

Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare e reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo <https://unmig.mise.gov.it/>

Non risulta pertanto dimostrata la compatibilità del progetto del parco eolico "ALPHA 2" con le disposizioni su richiamate, effettuando le verifiche di potenziale interferenza tra opere minerarie e linee elettriche.

2.1.9 Utilizzo delle terre e rocce da scavo

Il Proponente ha presentato un "Piano preliminare utilizzo materiali di scavo" (revisione 1 del 13/01/2021, file "A09_ALPHA_2.pdf") in cui prevede il riutilizzo in sito dei materiali di scavo in quanto sottoprodotti ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 120/2017 ed ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dopo che sia stata verificata la loro non contaminazione ai sensi dell'Allegato 4 al D.P.R. suddetto, ovvero avviati a siti di riutilizzo o (ad esempio, cave di riempimento) o discariche per inerti.

Per la costruzione del Parco Eolico è prevista la realizzazione delle seguenti tipologie di scavi:

- scavo di ciascuno dei plinti di fondazione degli aerogeneratori di forma circolare con diametro di 36m e profondità rispetto al piano di campagna di circa 3,9m (scavo a sezione obbligata);
- scotico superficiale del terreno agricolo per uno spessore medio di 46cm, in corrispondenza delle aree in cui si andranno a realizzare le piazzole di montaggio degli aerogeneratori;
- scotico superficiale del terreno agricolo per uno spessore medio di 46cm, in corrispondenza delle aree in cui si andranno a realizzare le strade di cantiere di nuova realizzazione;
- trincee dei cavidotti per la posa di cavi MT, larghezza 0,10m - 0,80m profondità circa 1,2m (scavi a sezione ristretta);
- scavo di sbancamento nell'area di realizzazione della sottostazione elettrica di trasformazione e consegna, per una profondità media di 1,5m (scavo a sezione ampia).

I volumi complessivi sono riportati nella tabella seguente.

DEFINIZIONE DEI VOLUMI DI MATERIALE PER TIPOLOGIA							
	PLINTI	PALI	PIAZZOLE	VIABILITA'	CAVIDOTTI MT	SSE 30/150 KV	TOTALE
Terreno vegetale	5.147,84	0	13.200,00	37.735,51	19.396,31	1.440,00	76.919,66
Materiale di scavo	38.161,17	11.657,25	7.040,00	20.125,61	14.547,23	5.947,36	97.478,62
Materiale bituminoso				2.795,22			2.795,22

Il cantiere è, quindi, un "cantiere di grandi dimensioni", per cui ad esso si applicano le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. n. 120/2017.

Il numero di punti di indagine e la profondità di indagine sono indicati nell'Allegato 2 al D.P.R. suddetto, distinguendo tra opere areali ed opere lineari:

opere areali (Allegato 2, tabella 2.1)

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

• ogni torre è dotata di apposita piazzola di servizio di circa 4.600m², pertanto sono prescritti 3 punti di prelievo + 1 ogni 2.500m² e il Proponente ha previsto 5 punti di indagine per ciascun aerogeneratore;

- la stazione di utenza occupa un'area di circa 4.800m², pertanto sono prescritti 3 punti di prelievo + 1 ogni 2.500m² e il Proponente ha previsto 3 punti di indagine;

opere lineari: il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia. Il Proponente ha indicato al riguardo «N. variabili di punti di indagine lungo il percorso del cavidotto MT, considerando n. 2 prelievi per ciascun punto di indagine» ma, oltre a dover indicare il numero di punti di indagine, deve considerare anche il cavidotto AT:

- cavidotto MT di lunghezza circa 27Km, quindi circa 54 punti di indagine;
- cavidotto AT di lunghezza circa 20Km, quindi circa 40 punti di indagine.

Il "Piano preliminare utilizzo materiali di scavo" deve essere integrato secondo quanto su esposto e quanto emergerà dallo studio e dalle indagini geologiche e geomorfologiche dei suoli interessati dalle opere.

Per quanto riguarda le indagini chimico fisiche da eseguire in laboratorio sui campioni prelevati, il set delle sostanze indicatrici da ricercare sarà l'elenco completo della tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 152/2006.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali, sia del sito di produzione che del sito di destinazione.

Il Proponente dichiara che *«Qualora, invece, si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del D.lgs n. 152 del 2006 e s.m.i., il materiale da scavo sarà trattato come rifiuto e quindi avviato in discariche autorizzate. È fatta salva, soltanto, la possibilità di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale; in tal caso, il materiale potrà essere riutilizzato soltanto nell'ambito dello stesso cantiere.»*

Si rappresenta che se le terre e rocce rientrano nei limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 della normativa sulle bonifiche, possono essere utilizzate senza alcun vincolo particolare. Se invece sono comprese tra la Colonna A e la Colonna B, l'uso in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

2.1.10 Paesaggio

1. Il contesto di riferimento paesaggistico di riferimento⁸ per l'impianto in esame è una porzione di territorio nel settore meridionale della piana del Tavoliere, compresa tra il torrente Carapelle, l'Ofanto e le Saline di Margherita di Savoia. L'area conserva segni di una presenza umana stabile e costante nel tempo dall'età preistorica e a tutt'oggi mantiene una vocazione agricola consolidata e plurisecolare, che ha determinato la presenza di un fitto e continuo mosaico agricolo interrotto da pochi centri abitati, integrati da un elevato numero di piccoli insediamenti sparsi di origine sia antica sia relativamente recente.

Il contesto mantiene una valenza paesaggistica discreta (derivante anche da un numero elevato di elementi ed aree di valore, opportunamente tutelate, per le quali si rimanda ai paragrafi 1.2.6 e 1.2.7 del presente documento) ed un forte carattere identitario dato proprio dal mosaico agricolo, dall'elevato numero di insediamenti rurali sparsi antichi e recenti (non ultimi quelli della riforma fondiaria del XX secolo con le abitazioni a tipologia ricorrente, spesso ancora caratterizzate dai cartigli identificativi del podere a pittura su intonaco), dai percorsi della transumanza e dalla prossimità alla costa e ad aree umide di elevata valenza paesaggistica e naturalistica (le Saline di Margherita di Savoia).

2. La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 143 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, si è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, scaturito da un lungo lavoro di co-pianificazione condiviso da Regione e Ministero competente oltre che, nelle forme previste, portato avanti con ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Il piano prevede differenti livelli di tutela e diverse modalità di attuazione della stessa tutela, separando le misure di carattere *conformativo* (quali le "prescrizioni" per i beni paesaggistici, le "misure di salvaguardia ed utilizzazione" per gli ulteriori contesti paesaggistici e le discipline d'uso per le aree di notevole interesse pubblico) da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso, quali in particolare gli indirizzi e le direttive per le diverse componenti paesaggistiche e, particolarmente rilevanti per il caso in esame, le normative d'uso definite per ciascun ambito paesaggistico nonché l'insieme delle linee guida regionali.

Il piano paesaggistico costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione, nel territorio regionale, alla tutela paesaggistica prevista dal *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*; le previsioni, gli obiettivi e le disposizioni di tutela del PPTR, inoltre, prima ancora che una griglia di elementi sulla cui base gli organi preposti alla tutela paesaggistica devono valutare l'ammissibilità degli interventi proposti dai soggetti pubblici e privati, costituiscono anche lo strumento sulla base del quale gli stessi soggetti pubblici e privati che intendono operare trasformazioni del territorio regionale devono operare le proprie scelte e previsioni progettuali. Tra queste ultime rientrano anche quelle relative alla localizzazione dell'intervento, con particolare riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. B2 tra i quali rientra pienamente l'intervento in esame⁹.

⁸ Si prende come riferimento l'area di valutazione per gli impatti cumulativi, come definita dalla *Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER* approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014 (cfr. anche la nota 2 del presente documento).

⁹ L'art. 89 c. 1 N.T.A. PPTR dispone: *Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di*

Il Piano Paesaggistico Regionale, inoltre, ha previsto un ulteriore strumento di verifica preventiva della compatibilità paesaggistica in aggiunta a quello già definito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (l'autorizzazione paesaggistica disciplinata dall'art. 146): l'accertamento di compatibilità paesaggistica definito e disciplinato dagli artt. 89 e 91 delle N.T.A. PPTR. Le disposizioni dei citati artt. 89 e 91 N.T.A. PPTR stabiliscono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti *con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR* (e degli eventuali piani locali adeguati al PPTR, ove vigenti) nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2 (tra i quali rientra pienamente l'intervento in esame, essendo lo stesso soggetto a VIA di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Parte II – Allegato II punto 2), anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

Al fine di determinare se per l'intervento in esame possa essere accertata la compatibilità paesaggistica nel rispetto delle disposizioni degli artt. 89 e 91 N.T.A. PPTR, precedentemente citati, occorre chiarire quali siano le *previsioni* e gli *obiettivi* che lo stesso PPTR in relazione alla tipologia di intervento ed alla sua localizzazione.

3. Il piano paesaggistico affronta le problematiche relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, oltre che nelle singole disposizioni di tutela e nelle schede d'ambito paesaggistico, in particolare nelle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili* (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, d'ora in avanti per semplicità solo "*Linee guida*"); queste ultime, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 N.T.A. PPTR, "*sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme*".

Con generico riferimento agli impianti FER le *Linee guida* nel paragrafo a1.1 riportano, in relazione all'obiettivo strategico "*Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili*", tra l'altro:

Le sue [della Puglia] vantaggiose condizioni hanno tuttavia convogliato interessi ed investimenti sul territorio provocando trasformazioni spesso poco controllate da una pianificazione a scala territoriale quanto piuttosto gestite da logiche locali poco attente all'effetto provocato da un numero sempre crescente di impianti che poco si sono confrontati con i caratteri strutturali del paesaggio e con i suoi elementi identitari.

Ad oggi la Puglia produce più energia di quanto ne consumi; è quindi necessario orientare la produzione di energia e l'eventuale formazione di nuovi distretti energetici verso uno sviluppo compatibile con il territorio e con il paesaggio; pensare all'energia anche come tema centrale di un processo di riqualificazione della città, come occasione per convertire risorse nel miglioramento delle aree produttive, delle periferie, della campagna urbanizzata creando le giuste sinergie tra crescita del settore energetico, valorizzazione del paesaggio e salvaguardia dei suoi caratteri identitari.

[...] Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici [...] nelle aree produttive pianificate.

[...] La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive.

Con specifico riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica le *Linee Guida* pongono i seguenti obiettivi (paragrafo B1.2.1) per l'eolico come progetto di paesaggio:

- *Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica*

L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

- *Concentrare la produzione da impianti di grande taglia*

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone

assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

L'intervento in esame compreso tra gli interventi di rilevante trasformazione in quanto assimilabile agli interventi definiti al punto 2 lettera "b" dell'allegato IV (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nonché agli interventi definiti al punto B2 g/5 bis dell'elenco B2 (progetti di competenza della Provincia) contenuto nell'allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.) della L.R. 11/2001 e s.m.i.

produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali.

- Articolazione dell'eolico verso taglie più piccole maggiormente integrate al territorio.

E' necessario ad esempio inquadrare le politiche di sviluppo dell'eolico in una strategia più ampia rivolta ad articolare ed estendere le sue potenzialità alla media e piccola taglia in un'ottica di produzione rivolta all'autoconsumo meglio articolata: l'eolico di grande taglia a servizio dei Comuni e delle zone industriali, il mini eolico anche di tipo consortile per i singoli utenti o gruppi di essi in aree agricole oltre che industriali.

Nel paragrafo B1.2.3.2 delle citate Linee Guida, inoltre, in relazione all'eolico on-shore di media e grande taglia, è riportato quanto segue:

In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici. Pertanto, sono da considerarsi come idonee:

- **le aree agricole caratterizzate da una bassa produttività**, fermo restando la conservazione o meglio il ripristino dell'uso agricolo dei suoli laddove possibile;

- **le aree produttive pianificate** ove, previa verifica della compatibilità con gli edifici residenziali limitrofi, e le distanze di sicurezza previste da normativa vigente e il rispetto della compatibilità acustica, sarà possibile localizzare gli aerogeneratori lungo i viali di accesso e di distribuzione ai lotti industriali, nelle aree di pertinenza dei singoli lotti, nelle aree a standard urbanistico. Per gli impianti con potenza superiore a 60 KW sarà fatta salva la distanza di 1 Km dalle aree urbane residenziali. Si privilegia la produzione di energia da fonte eolica in aree produttive se finalizzata all'autoconsumo ed integrata ad altri sistemi di produzione energetica in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono di energia e calore prodotti (Linee Guida APPEA).

- **nelle aree prossime ai bacini estrattivi** se comunque non in contrasto con i valori di paesaggio persistenti.

4. L'impianto in esame ricade nella figura territoriale 3.3 *Il mosaico di Cerignola* dell'ambito paesaggistico 3 *Tavoliere*; si riporta di seguito un estratto della normativa d'uso definita, in particolare per la *Struttura e componenti antropiche e storico-culturali – Componenti visivo percettive*, nella sezione C2 della scheda d'ambito 3 Tavoliere:

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso		Le direttive sopra richiamate, con riferimento all'obiettivo di qualità paesaggistica e territoriali
	Indirizzi	Direttive	
	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:	
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.	- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);	- <u>impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;</u>	

ale 3 "Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata", stabiliscono quindi:

- la necessità di impedire trasformazioni territoriali (compresi i nuovi impianti di produzione energetica) in grado di alterare o compromettere le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- la necessità di individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti della figura territoriale per mitigarne gli impatti laddove tali detrattori compromettano l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche.

L'intervento proposto consiste nella realizzazione di 11 aerogeneratori di altezza massima pari a 230 m e diametro del rotore pari a 180 m; appare decisamente poco sostenibile l'ipotesi che un simile intervento

non determini una ulteriore alterazione e compromissione delle "componenti e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali", oltre a determinare l'introduzione di elementi ritenuti elementi di criticità per le figure territoriali di riferimento ed i relativi invarianti strutturali.

5. Per l'intervento in esame, alla luce di quanto sin qui esposto, non può essere attestata la compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 89 e 91 N.T.A. PPTR in quanto:
 - i. L'intervento in esame non risulta coerente con le indicazioni definite nelle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* (elaborato 4.4.1 del PPTR, parte I), evidenziate al precedente punto 3. In particolare l'intervento non risulta coerente con gli obiettivi dell'eolico come progetto di paesaggio, in quanto:
 - a. il sito scelto non può essere in alcun modo considerato un territorio degradato da riqualificare né già investito da forti processi di trasformazione;
 - b. l'impianto in progetto, di grande taglia, è previsto in piena area agricola in contrasto con l'orientamento di localizzazione simili impianti "lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi";
 - c. l'intervento proposto non risulta coerente con la strategia di articolare l'eolico "verso taglie più piccole maggiormente integrate al territorio";
 - d. il sito di intervento non è riconducibile a nessuna delle aree idonee definite nel paragrafo B1.2.3.2 delle citate Linee Guida.
 - ii. La realizzazione dell'intervento è in contrasto con la normativa d'uso definita nella sezione C2 della scheda dell'ambito paesaggistico 3 – Tavoliere, come evidenziato al precedente punto 4.
6. Per quanto sin qui esposto non possono essere ritenute condivisibili le affermazioni riportate dai proponenti nella premessa allo studio di impatto ambientale (elaborato A01_ALPHA_2.pdf), ed in particolare:
 - "Il parco eolico Alpha 2 presta particolare cura ai caratteri del paesaggio locale e, parimenti, tiene conto della compresenza di altri impianti, soprattutto eolici, presenti nell'area di progetto. Esso, infatti, è ubicato in un territorio caratterizzato dalla presenza di grandi impianti eolici in fase di esercizio (di potenza nominale attiva pari o superiore a 1 MW per aerogeneratore) ed è punteggiato dalla presenza di impianti di piccola taglia (di potenza nominale attiva inferiore a 1 MW)": una progettazione che presti "particolare cura" ai caratteri del paesaggio locale non può prescindere dal seguire in modo attento le disposizioni, gli indirizzi e le direttive del piano paesaggistico di riferimento, in modo da condividere ed attuare gli obiettivi, il progetto in esame tuttavia, per quanto richiamato in precedenza si distacca in maniera anche abbastanza evidente da indirizzi, direttive ed obiettivi del piano. Peraltro proprio le analisi dei proponenti (contenute nell'elaborato A06_ALPHA_2.pdf) evidenziano come nel contesto per la valutazione degli impatti cumulativi siano presenti solo 5 singoli aerogeneratori già esistenti e 16 ulteriori aerogeneratori (suddivisi tra 5 impianti distinti) "con procedura autorizzativa conclusa" (cfr. elaborato A06_ALPHA_2.pdf, paragrafo 5), segno che il territorio in esame non ha ancora subito quell'invasione di impianti eolici che ha invece pesantemente modificato il paesaggio di gran parte della provincia di Foggia.
 - "Pertanto, l'impianto eolico Alpha 6 si inserisce in un paesaggio predisposto alla produzione di energia rinnovabile da fonte eolica": occorre chiarire in maniera decisa che nessun paesaggio è "predisposto alla produzione di energia eolica" e, per quanto riportato sopra, non lo è affatto il contesto territoriale di riferimento per l'intervento in esame.
 - "La scelta dell'ubicazione del parco eolico ricade su un'area che, a seguito dell'azione antropica, ha perso nel tempo la propria valenza paesaggistica e ambientale": nel merito occorre evidenziare come la specifica e peculiare valenza del paesaggio di questa porzione del Tavoliere (così come, peraltro, dell'intera piana e di gran parte dei paesaggi rurali pugliesi) sia data proprio dall'antropizzazione agricola del territorio, dalla quale traggono anche origine le sue relazioni funzionali, storiche, visive, culturali e simboliche. Tra le relazioni visive e simboliche vi è certamente anche quella legata al "carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere", per la cui salvaguardia sono fornite chiare indicazioni dal piano paesaggistico regionale e per la quale gli impianti FER ed in particolare quelli che determinano l'inserimento di elementi verticali contraddittori (quali quello in esame) sono da ritenersi, sempre con riferimento al piano paesaggistico regionale, elementi detrattori che devono essere evitati ovvero, se già presenti, oggetto di interventi volti alla mitigazione degli impatti;
 - "Dal punto di vista percettivo, quindi, alla luce di un contesto paesaggistico già fortemente variegato, nessuna turbina di progetto modifica lo skyline del territorio e/o costituisce un "nuovo elemento verticale" in contrasto con i Paesaggi Rurali dell'ambito paesaggistico denominato Tavoliere caratterizzati altrove – vedi figura territoriale la piana foggiana – da ampi orizzonti ed estese coltivazioni": non si comprende come si possa sostenere una simile affermazione, considerato che l'intervento comporta la realizzazione di 11 aerogeneratori con altezza fino a 230 m e diametro del rotore di 180 m.

2.2 Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che:

gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi, poiché con riferimento:

1. alla componente ambientale "Suolo e sottosuolo" non risulta possibile escludere che la realizzazione dell'intervento in esame possa determinare impatti negativi poiché:
 - a. la mancanza di indagini geognostiche e di studi geologici non permette la definizione dei litotipi presenti nell'area di progetto;
 - b. la mancanza di indagini e prove di laboratorio non consente né una caratterizzazione geotecnica né la classe di appartenenza del terreno di posa delle fondazioni. Pertanto, i calcoli di massima eseguiti risultano non contestualizzati nella geologia locale e, inoltre, gli stessi sono stati eseguiti facendo riferimento a norme vetuste e non più applicabili.
 - c. Manca una caratterizzazione granulometrica e chimica dei terreni per valutare il loro eventuali riuso.
2. alla componente "Acqua" non risulta possibile escludere che la realizzazione dell'intervento in esame possa determinare impatti negativi poiché:
 - a. la mancanza di studi idrologici e idrogeologici non permettono di definire la profondità della falda e la permeabilità dei terreni e quindi l'attitudine o meno del terreno stesso al passaggio di eventuali inquinanti, specie in fase di cantiere
 - b. il progetto risulta anche privo di ogni previsione di mitigazione del rischio di inquinamento della falda
3. all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti:
 - a. risultano mancanti o non completamente definiti gli impatti sulle componenti "Rumore e vibrazioni" e "Campi elettromagnetici";
 - b. non è definita la viabilità interna e di accesso all'impianto, comprensiva della valutazione sulle eventuali modifiche da apportare alla viabilità esistente per la fase di cantiere, sui ripristini e misure di mitigazione per la fase di esercizio;
 - c. non sono complete le valutazioni sulle emissioni in atmosfera derivanti dalla fase di cantiere per la realizzazione delle opere;
 - d. non risulta possibile, pertanto, escludere che la realizzazione dell'intervento in esame possa determinare impatti negativi.
4. ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità):
 - a. l'intervento in esame, qualora realizzato, per numero, distribuzione e dimensioni degli aerogeneratori (11 WTG di altezza massima pari a 230 m e diametro del rotore di 180 m, distribuiti in un'area estesa per 9,68 km circa in direzione nordovest – sudest e circa 3,44 km in direzione opposta) comporterebbe l'introduzione nel contesto paesaggistico di riferimento di un complesso di forte impatto visivo, in grado di compromettere in modo significativo i caratteri identitari del contesto stesso nonché l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche. Pur prendendo atto del fatto che nessuno degli aerogeneratori in progetto ricade direttamente in aree sottoposte a tutela paesaggistica, si ritiene tuttavia che per numero e dimensioni proprie degli stessi aerogeneratori la realizzazione dell'impianto renda inevitabile l'insorgenza di significative interferenze con la fruizione degli elementi tutelati del paesaggio presenti nel sito di intervento e nelle aree ad esso contermini (per i quali si rimanda al paragrafo 1.2.6 del presente documento).
 - b. L'intervento in esame, per il quale deve essere conseguito l'accertamento di compatibilità previsto dagli artt. 89 e 91 N.T.A. PPTR, non risulta coerente con le previsioni delle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* (elaborato 4.4.1 del PPTR, parte I), con particolare riferimento agli obiettivi dell'eolico come progetto di paesaggio oltre che con le direttive definite, dalla normativa d'uso contenuta nella sezione C2 della scheda d'ambito 3 Tavoliere, per l'obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale 3 (salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata).
 - c. La documentazione progettuale è carente e lacunosa, come dichiarato dallo stesso Proponente nel capitolo "12 Sommario delle difficoltà" dello "Studio di Impatto Ambientale", anche su aspetti sostanziali, non marginali, ai fini della sicurezza non solo delle opere ma anche del territorio e delle popolazioni interessate.

- d. Il Proponente non ha determinato l'aerogeneratore da realizzare e non ha, inoltre, correttamente sviluppato i calcoli relativi alle distanze di sicurezza (gittata massima) dagli aerogeneratori.
- e. Il Proponente non ha dimostrato la compatibilità geologica, geotecnica ed idrologica delle opere, atteso che, peraltro, nella documentazione progettuale sono mancanti i rispettivi studi e documenti tecnici, a supporto delle valutazioni espresse nel progetto.
- f. Il quadro legislativo e normativo in base al quale sono stati effettuati i calcoli strutturali non è quello attualmente vigente. Come su ricordato, risultando mancante la "Relazione geotecnica" non è possibile verificare la corrispondenza dei parametri geotecnici utilizzati nella modellazione e calcolo con lo stato effettivo dei siti interessati dalle opere.
- g. Come precedentemente esposto, non sono stati compiutamente esposti gli impatti sulla viabilità esistente, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio delle opere.
- h. Il Proponente non ha dato evidenza della disponibilità delle aree e terreni in cui realizzare le opere, né della disponibilità di TERNA per il collegamento AT alla stazione elettrica individuata o ad altre nelle vicinanze del sito di intervento.
- i. non risulta possibile, pertanto, escludere che la realizzazione dell'intervento in esame possa determinare impatti negativi.
- j. non risultano valutati gli impatti su avifauna, anche in considerazione di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409, né prodotta valutazione di incidenza in ossequio alle disposizioni di cui all'art.5 co.1 lett.n) del R.R. 28/2008.

Si richiamano i contenuti della nota ARPA, prot. n. 16164 del 08.03.2022, che si condividono.

I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna "CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso" della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici -	-
3	Difesa del suolo Ing. Monica Gai	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche -	-
6	Urbanistica -	-
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vincenzo Moretti	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
8	Rifiuti e bonifiche Ing. Angelo Michele Cecere	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	ASSET Ing. Maria Giovanna Altieri	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE

	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	-
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	-
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	-
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	-
	Esperto in Infrastrutture Ing. Enrico Ghezzi	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Scienze Geologiche Dott.ssa Giovanna Amedei	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Paesaggio Arch. Daniele Biffino	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VIncA

Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

Direttore Amministrativo ARPA Puglia
Dott. Antonio Salvatore Madaro

Oggetto: Comitato V.I.A./A.I.A – Parere ARPA Puglia nel procedimento [ID_VIP 5869] - *Parco Eolico da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.*

Società proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)


Lavori del Comitato V.I.A./A.I.A: seduta del 8-3-2022.

Vista la convocazione acquisita al protocollo ARPA al n. 14850 del 2/3/2022.

I sottoscritti Direttori di ARPA Puglia, nella qualità di componenti del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR 7/18 formalizzano il proprio contributo con la trasmissione del parere allegato.

Si rimette per il prosieguo.

Il Direttore dell'U.O.C. Ambienti Naturali
Dott. Nicola Ungaro



Il Direttore del Dipartimento di Foggia
Ing. Giovanni Napolitano



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VinCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Parere ARPA Puglia nel procedimento [ID_VIP 5869] - *Parco Eolico da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.*

Società proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)

Premesso che:

- Con nota PEC, acquisita al protocollo ARPA n.8475 del 4-2-2022, codesta Autorità competente procedeva all'assegnazione pratica nell'ambito del Comitato VIA/AIA.
- La documentazione presa in considerazione, per la espressione del contributo da parte di questo dipartimento, è esclusivamente quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991n. 394
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l'art. 27 del D.P.R. 380/2001

Preso atto dalla documentazione in atti:

- Che il progetto, nella configurazione attuale, sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 11 turbine della potenza di 6 MW, per complessivi 66 MW, ubicato nel comune di Cerignola (FG).
- Le coordinate relative all'ubicazione georeferenziata delle singole turbine nel sistema di riferimento UTM33N – WGS84 risultano le seguenti:

Numero WTG	Gauss-Boaga (Roma 40)	
	Est	Nord
6	2.596.597,08	4.579.511,87
23	2.599.002,03	4.579.569,33
27	2.598.598,45	4.578.012,90
30	2.599.914,60	4.578.828,23
50	2.601.906,85	4.577.878,83
54	2.600.138,20	4.576.973,42
56	2.598.603,91	4.576.504,11
60	2.600.157,14	4.575.592,74
61	2.599.697,66	4.574.623,17
63	2.601.070,19	4.574.332,11
65	2.601.885,13	4.575.499,54

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale ministeriale, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

1. Il proponente non definisce compiutamente l'aerogeneratore da installare, ma rimanda la scelta indicando (a pagina 13 e 14 del SIA): " *In altri termini, la proponente selezionerà il tipo di aerogeneratore più performante al momento dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni a costruire, nel rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dai regolamenti vigenti in materia e in conformità alle autorizzazioni ottenute*". Di conseguenza la progettazione risulta basata su riferimenti aleatori non definitivi, non esecutivi e, quindi, la valutazione non può essere espressa per l'effettivo aerogeneratore che si intende installare. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori o delle distanze di quest'ultimi da ricettori e strade. Dal punto di vista tecnico non può che ribadirsi che l'analisi progettuale e la conseguente valutazione non può prescindere dall'aerogeneratore, non solo nelle caratteristiche fisiche e geometriche, ma anche da marca e modello di aerogeneratore, già fosse anche solo per la curva emissiva del rumore al variare della velocità del vento, ipotesi alla base della valutazione tecnica del rumore. La curva caratteristica emissiva cambia e assume valori differenti se varia anche solo il modello di aerogeneratore. Nella documentazione citata dal ricorrente non risulta fornito la marca e il modello di aerogeneratore che si intende installare oggetto di valutazione e per il quale si procede a rilasciare eventualmente l'autorizzazione. In definitiva si potrebbe valutare e autorizzare qualcosa di diverso rispetto a ciò che sarà installato.
2. Nel documento "calcolo della gittata massima" si considera un ipotetico aerogeneratore con caratteristiche generiche, ciò implica una documentazione che non ha le caratteristiche di un progetto definitivo, ma solo di un studio didattico peraltro labile nella rappresentatività delle reali condizioni di esercizio. In ogni caso non viene esposta la relazione di calcolo utilizzata, ma solo delle tabelle i cui valori non corrispondono alla gittata massima. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata **massima** nelle condizioni peggiori anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tale ipotesi occorre formulare l'analisi mediante il calcolo con l'equazione del moto complesso al variare dell'angolo di lancio per l'aerogeneratore che realmente si intende installare. Si evidenzia inoltre che le valutazioni in genere sono sceve da ogni qualsivoglia

analisi del contesto territoriale il quale potrebbe soltanto aumentare il rischio associato alla probabilità di gittata, in considerazione delle caratteristiche orografiche di elezione tipiche degli aerogeneratori. A questo proposito è necessario richiamare il principio di precauzione ai sensi dell'art. 3ter del D.Lgs 152/06. Infatti nel caso in specie si applicano le tre condizioni per cui è giustificato il ricorso al principio di precauzione, ovvero:

- l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
 - la valutazione dei dati scientifici disponibili;
 - l'ampiezza dell'incertezza scientifica.
3. Non sono espresse le distanze dai ricettori più prossimi e dalle strade, né risulta fornita evidenza mediante una tavola su base ortofoto con la posizione degli aerogeneratori e le distanze suddette.
 4. Il documento progettuale "relazione tecnica impianti" riferisce della possibilità di installare aerogeneratori fino a m. 230 di altezza complessiva senza verifica alcuna, rendendo di fatto impossibile una valutazione della proposta progettuale che risulta priva di elementi certi.
 5. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. Non risulta fornita la valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di esercizio e per l'aerogeneratore che si intende installare, a firma di tecnico competente in acustica iscritto nell'apposito albo Provinciale/Regionale, in grado di accertare l'osservanza dei limiti indicati nel DPCM del 14-11-97. La stessa deve essere effettuata sia secondo il criterio "assoluto", sia secondo il criterio "differenziale" in corrispondenza dei recettori sensibili. Manca, inoltre, una valutazione di impatto acustico per la fase di realizzazione ai sensi del D.P.C.M. 1-3-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
 6. In riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi, il proponente ha redatto la Tavola T25 "Impatti cumulativi" e l'elaborato A06 "relazione sugli Impatti cumulativi" in cui afferma che: "L'area vasta di indagine (A.V.I.) considerata per lo studio degli impatti cumulativi è stata calcolata come indicato dal D.M. 10/09/2010 all. 4 cap. 3 e dalla D. D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia 6 giugno 2014, n. 162 D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale". L'analisi degli impatti cumulativi si limita solo a verificare la compresenza di ulteriori parchi eolici, rispetto al parco eolico di progetto "Alpha 2" oggetto di valutazione, classificati così come segue:

- Impianti eolici in esercizio;
- Impianti eolici per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ma che non risultano ancora realizzati.

La proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici e impianti fotovoltaici in esercizio. Gli impatti cumulativi in un'area buffer pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori evidenziano presenza di altri aerogeneratori in un'area non esente da vincoli e per questo caratterizzata da precise forme di tutela ambientale che rendono più complesso l'inserimento dell'impianto in relazione all'impatto diretto e indiretto. In particolare risulta presentato con ID VIP 5870 un altro parco eolico afferente sempre lo stesso proponente e nella stessa zona di Cerignola con altri 11 aerogeneratori e livello progettuale simile.

Si evidenzia inoltre che alcuni aerogeneratori distano meno di 5 km dalla perimetrazione della IBA 203 "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata", e dalla Rete Natura 2000: ZPS IT9110038 "Paludi presso il golfo di Manfredonia" e ZSC IT9110005 "Zone Umide della Capitanata". Secondo quanto indicato dalla D.D. 162/2014, si ritiene che l'impianto debba essere sottoposto alla valutazione cumulativa degli impatti sulla biodiversità ed ecosistemi considerando anche gli altri aerogeneratori individuati dal proponente nell'elaborato T25 e che distano dalle aree sopra menzionate meno di 10 km.

Per quanto concerne la valutazione degli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, si riscontra la presenza di impianti fotovoltaici realizzati su suolo agricolo nell'area circoscritta da perimetrale impianto più buffer di 2 km (Criterio B) e di altri impianti eolici intercettati nell'area circoscritta da perimetrale impianto più un buffer di 50 H, (Criterio C). Come precisato nella D.D. 162/2014, l'esito sfavorevole di uno o più criteri di valutazione, delinea profili di sensibile criticità in termini di valutazione di impatto cumulativo a carico dell'impianto oggetto di valutazione, di cui occorre tenere debitamente conto nel giudizio finale di compatibilità ambientale.

7. In relazione all'impatto sulla biodiversità il proponente nello SIA (rif. pag. 122) afferma che *"per quanto concerne gli impatti degli impianti eolici durante il loro esercizio, questi riguardano principalmente l'avifauna..... La Società Proponente ha effettuato monitoraggi dell'avifauna presso altri siti in corrispondenza dei quali sono installati impianti eolici, i quali hanno evidenziato che:*

- *le varie specie avifaunistiche si sono adattate alla presenza degli impianti e frequentano l'area costantemente, cacciando e/o foraggiando anche nei dintorni dei vari singoli sostegni degli aerogeneratori;*
- *tendono a spostarsi da un versante ad un altro, attraversando perpendicolarmente in più punti gli impianti stessi, senza esserne assolutamente disturbati.*

Ancora più avanti nel paragrafo del SIA "Sommario delle difficoltà" (rif. SIA pag. 132-133), il proponente afferma che *"l'analisi di fauna ed avifauna caratterizzante l'area di studio, riportata nel presente documento, è stata effettuata attraverso opportune ricerche bibliografiche ed un esame dei dati raccolti in anni passati durante lavori ed indagini di vario livello effettuate sul campo nell'area in esame. Le informazioni riportate, pertanto, definiscono quella che è la "fauna potenziale" per l'area in esame".* Si evidenzia che la documentazione specialistica a cui si fa riferimento non risulta tra la documentazione presentata dal proponente¹.

8. Non risulta uno studio dell'evoluzione dell'ombra giornaliera esteso alla viabilità in generale verificando impreviste permanenze di gelo sulle carreggiate, anche in considerazione della rete stradale che viene interessata dal parco eolico.
9. Manca uno studio di impatto elettromagnetico riferito alle reali condizioni di esercizio dei componenti che producono inquinamento elettromagnetico. Esso deve essere redatto ai sensi della L.R. 25/08 "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV" attestando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8-7-03 e calcolando per i vari componenti dell'impianto (cavidotto, cabine di trasformazione) le fasce di rispetto ai sensi del DM 29-5-08 (CEI 106-11 e CEI 106-12) in base alla portata di corrente massima e alla configurazione geometrica e posa dei conduttori. Dunque non risulta verificato che all'interno di tali fasce non risultano recettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere).
10. Valutato il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", lo stesso non risulta redatto pienamente in conformità con l'art.24, comma 3, del DPR 120/2017.
11. Trattandosi di un procedimento unico ambientale occorre far presente che il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: *"Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2"*. Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: *"L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica"*. La documentazione presentata risulta carente di proposte di

¹ <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7780/11312>

misure di mitigazione e/o compensazione. Pertanto, dovranno essere concordate con l'amministrazione competente le misure compensative, di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale quali a titolo di esempio: l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale; la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica; l'installazione di colonnine di ricarica auto per almeno il 20% dei posti auto (D.Lgs. 256/2016) nei parcheggi cittadini.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del **principio dell'azione ambientale** recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

Oltre a quanto rappresentato la formulazione della valutazione di competenza deve intendersi sospesa fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli elementi in ordine alla documentazione mancante e alle *"misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente"*.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni degli altri Enti competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio dell'autorizzazione in questione.